SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 259

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 4 novembre 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 4 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2005. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2005 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 28 febbraio 2005.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2005 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 162

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINAZIONE 29 ottobre 2004.

Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF).

04A10760

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI
E SENATO DELLA REPUBBLICA

Modifiche al Regolamento per l'accesso radiotelevisivo.

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del 20 ottobre 2004 ha deliberato le seguenti modifiche al Regolamento per l'accesso radiotelevisivo;

All'articolo 2, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

2-*bis*. Ciascun soggetto avente titolo può presentare non più di una domanda ogni tre mesi per ciascuna sede di accesso, radiofonica, televisiva e per il mezzo di televideo. Con riferimento in particolare alle trasmissioni o alle iniziative proposte concernenti temi di carattere prevalentemente politico o di attualità politica o sindacale, la Sottocommissione permanente per l'accesso ha la facoltà di escludere le richieste che provengano da soggetti aventi collegamento organico con soggetti che hanno già presentato richiesta nei tre mesi precedenti, o che comunque risultino dirette ad aggirare il divieto di presentazione di più domande nell'arco di tre mesi da parte di uno stesso soggetto. In ogni caso non possono essere mandate in onda trasmissioni recanti dichiarazioni, interviste, o che illustrino l'attività di esponenti politici che abbiano già partecipato ai programmi dell'accesso nei tre mesi precedenti.

All'articolo 3, al comma 5 alla lettera *b)* sono aggiunte infine le seguenti parole: «,garantendo a queste ultime la prevalenza rispetto a quelle di soggetti richiedenti le cui attività presentino comunque aspetti di ordine commerciale ed economico, fermo restando il divieto, ai sensi dell'articolo 6, comma sesto, della legge 14 aprile 1975, n. 103, di utilizzare i programmi dell'accesso a fini di pubblicità commerciale».

Dopo la lettera *d)* è inserita la seguente:

d-bis) tenere conto dell'effettiva rilevanza nazionale degli organismi richiedenti e delle tematiche da essi proposte, invitandoli se del caso ad indirizzare le loro richieste di partecipazione alle competenti sedi dell'accesso regionale.

All'articolo 4, al comma 3, è soppressa la lettera *b)*.

Al comma 3 è soppressa la lettera *e)*.

All'articolo 5, al comma 1 dopo le parole «a registrare e trasmettere» sono inserite le seguenti: «,valutando anche l'opportunità tecnica e comunicativa di utilizzare materiale registrato fornito dal soggetto richiedente,».

04A10553

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 2004.

Attribuzione di un assegno straordinario vitalizio, ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 440, in favore della sig.ra Rosanna Sofia Moretti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 440, concernente l'istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Ritenuto di attribuire un assegno straordinario vitalizio in favore della sig.ra Rosanna Sofia Moretti, che possiede i requisiti previsti dalla predetta legge istitutiva, di € 15.000,00 annui;

Su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 settembre 2004;

Considerato che sono state rese le prescritte comunicazioni al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dal 17 settembre 2004, è attribuito un assegno straordinario vitalizio dell'importo annuo di euro quindicimila/00 alla sig.ra Rosanna Sofia Moretti, nata a Roma il 31 luglio 1921.

La relativa spesa farà carico allo stanziamento iscritto al capitolo 230 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2004 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 24 settembre 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 2004
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 121

04A10731

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 2004.

Scioglimento del consiglio comunale di Arnesano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Arnesano (Lecce), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 maggio 2001, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Arnesano (Lecce), è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Gaetano Tufariello è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Roma, 14 ottobre 2004

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Arnesano (Lecce), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 maggio 2001, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 21 settembre 2004, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'articolo 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Lecce ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 251/2004 - Area II E.L. del 22 settembre 2004, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Arnesano (Lecce), ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Gaetano Tufariello.

Roma, 7 ottobre 2004

Il Ministro dell'interno: PISANU

04A10555

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2004.

Scioglimento del consiglio comunale di Stresa e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Stresa (Verbano Cusio Ossola), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da nove consiglieri con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Stresa (Verbano Cusio Ossola), è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Salvatore Rosario Pasquariello è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Roma, 19 ottobre 2004

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Stresa (Verbano Cusio Ossola), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 10 settembre 2004.

Le citate dimissioni, che sono state presentate personalmente da otto consiglieri e, per il tramite di persona delegata con atto autenticato, da un altro componente del civico consesso, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'articolo 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Verbano Cusio Ossola ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 6644/13.12/Area II del 13 settembre 2004, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Stresa (Verbano Cusio Ossola), ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Salvatore Rosario Pasquariello.

Roma, 9 ottobre 2004

Il Ministro dell'interno: PISANU

04A10554

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 13 ottobre 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Oberrauch Declara Gertraud, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Oberrauch Declara Gertraud, nata a Bressanone il 28 maggio 1974, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/92 modificato dal decreto legislativo n. 277/03, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di assistente sociale;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico e professionale «Diplomsozialarbeiterin» conseguito presso l'Accademia per l'assistenza sociale della Caritas della Diocesi di Innsbruck il 28 ottobre 2002;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi del 14 settembre 2004;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademico-professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «assistente sociale» - sezione B dell'albo, non è necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Oberrauch Declara Gertraud, nata a Bressanone il 28 maggio 1974, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «assistenti sociali» - sezione B, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 13 ottobre 2004

Il direttore generale: MELE

04A10391

DECRETO 13 ottobre 2004.

Riconoscimento, al sig. Simionato Graziano, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconosci-

mento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza del sig. Simionato Graziano, nato il 10 settembre 1966 a Venezia (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell''art. 12 del decreto legislativo n. 115/92 modificato dal d. lgs. n. 277/03, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» - rilasciatogli in data 8 maggio 2003 dal «Ilustre collegio de Abogados» di Madrid - ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato inoltre che il richiedente è in possesso del titolo accademico di «dottore in Giurisprudenza» conseguito presso la Università «Alma Mater studiorum» di Bologna il 19 dicembre 1996, omologato in Spagna nell'aprile 2003;

Considerato comunque che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui è in possesso l'istante;

Visto l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/92 modificato dal decreto legislativo n. 277/03, sopra indicato;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi dell'8 luglio 2004;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Simionato Graziano, nato il 10 settembre 1966 a Venezia (Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie:

1) diritto civile;

2) diritto penale;

3) diritto costituzionale;

4) diritto commerciale;

5) diritto del lavoro;

6) diritto amministrativo;

7) diritto processuale civile;

8) diritto processuale penale;

9) diritto internazionale privato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 13 ottobre 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato su una materia scelta dal candidato, tra le seguenti: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto amministrativo (sostanziale e processuale), 4) diritto processuale civile, 5) diritto processuale penale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su una materia scelta dal candidato tra le 9 sopra indicate nell'art. 2 del presente decreto, oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

04A10392

DECRETO 13 ottobre 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Pujol Gaja Silvia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione

all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Pujol Gaja Silvia, nata a Tona (Spagna) il 6 ottobre 1969, cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/92 modificato dal decreto legislativo n. 277/03, il riconoscimento del proprio titolo accademico professionale di «Psicologo», ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «psicologo» in Italia;

Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico «Licenciada en Psicologia» nell'aprile 1995 presso l'Universitat di Barcellona (Spagna);

Ritenuto pertanto che — ai sensi degli articoli 1 lettera *a)* 3º trattino e 3 lettera *a)* della direttiva 89/48/CEE e dell'art. 2 lettera *a)* del decreto legislativo n. 115/92 — è in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione di «abogado» in Spagna;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 14 settembre 2004;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria, che si è espresso conformemente nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademico-professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «psicologo» - sezione A dell'albo, non è necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Pujol Gaja Silvia, nata a Tona (Spagna) il 6 ottobre 1969, cittadina spagnola, è riconosciuto il titolo accademico-professionale, di cui in premessa, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo degli «psicologi» - sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 13 ottobre 2004

Il direttore generale: MELE

04A10393

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 11 ottobre 2004.

Determinazione del calendario delle festività religiose ebraiche per l'anno 2005.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 8 marzo 1989, n. 101, recante «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane» sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987;

Visto l'articolo 4 della citata legge il quale dispone:

1) La Repubblica italiana riconosce agli ebrei il diritto di osservare il riposo sabbatico che va da mezz'ora prima del tramonto del sole del venerdì ad un'ora dopo il tramonto del sabato.

2) Gli ebrei dipendenti dallo Stato, da enti pubblici o da privati o che esercitano attività autonoma o commerciale, i militari e coloro che siano assegnati al servizio civile sostitutivo, hanno diritto di fruire, su loro richiesta, del riposo sabbatico come riposo settimanale. Tale diritto è esercitato nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro. In ogni altro caso le ore lavorative non prestate il sabato sono recuperate la domenica o in altri giorni lavorativi senza diritto ad alcun compenso straordinario. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico.

3) Nel fissare il diario di prove di concorso le autorità competenti terranno conto dell'esigenza del rispetto del riposo sabbatico. Nel fissare il diario degli esami le autorità scolastiche adotteranno in ogni caso opportuni accorgimenti onde consentire ai candidati ebrei che ne facciano richiesta di sostenere in altro giorno prove di esame fissate in giorno di sabato.

4) Si considerano giustificate le assenze degli alunni ebrei dalla scuola nel giorno di sabato su richiesta dei genitori o dell'alunno se maggiorenne.

Visto il successivo articolo 5 che elenca le festività religiose ebraiche alle quali si applicano le disposizioni relative al riposo sabbatico e prescrive che entro il 30 giugno di ogni anno il calendario delle festività è comunicato dall'Unione al Ministero dell'interno, che ne dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Vista la comunicazione dell'Unione;

Decreta:

Il calendario delle festività religiose ebraiche è determinato, per il 2005, come segue:

tutti i sabati (da mezz'ora prima del tramonto del sole del venerdì ad un'ora dopo il tramonto del sole del sabato);

23, 24, 25, 30 aprile e 1º maggio, Pesach (Pasqua);

13 e 14 giugno, Shavuoth (Pentecoste);

14 agosto, Digiuno del 9 di Av;

4 e 5 ottobre, Rosh Ha Shanà (Capodanno);

12 e 13 ottobre, Vigilia e digiuno di espiazione (Kippur);

18, 19 e 25 ottobre, Succoth (Festa delle Capanne);

26 ottobre, Simchat Torà (Festa della Legge).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2004

Il Ministro: PISANU

04A10600

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 28 ottobre 2004.

Estensione alle regioni Umbria, Emilia-Romagna, Veneto e Lazio delle disposizioni, di cui al comma 6, dell'articolo 50, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, recante: «Disposizioni in materia di monitoraggio della spesa del settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie».

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 50, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie;

Visto il comma 6 del citato art. 50, il quale dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, stabilisce, con decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, le regioni e le date a partire dalle quali le disposizioni del medesimo comma 6 e di quelli successivi, concernenti l'avvio del sistema di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie, hanno progressivamente applicazione;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della salute del 30 giugno 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio 2004, attuativo del comma 6 del citato art. 50, concernente le modalità di gestione della Tessera sanitaria e il programma di applicazione del sistema di monitoraggio della spesa nel settore sanitario;

Visto il comma 1 dell'art. 2 del citato decreto 30 giugno 2004, il quale dispone che con successivo decreto sono indicate le date di applicazione relative alle rimanenti regioni del sistema di monitoraggio della spesa nel settore sanitario;

Ritenuto di dover estendere la sperimentazione dell'applicazione delle disposizioni di cui al citato art. 50, al fine di raccogliere significativi elementi di valutazione dell'efficacia del sistema;

Visto il decreto 24 giugno 2004 del Ministero dell'economia e delle finanze, attuativo del comma 4 del citato art. 50, il quale prevede, tra l'altro, al punto 3.2 dell'allegato 1, che le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere e, ove autorizzati dalle regioni, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed i policlinici universitari, inviano al Ministero dell'economia e delle finanze, con modalità telematica, i dati relativi alla consegna dei ricettari ai medici almeno novanta giorni prima della data di attivazione della regione di appartenenza prevista dai decreti attuativi del comma 6 del citato art. 50;

Visto l'art. 2 del decreto 24 giugno 2004 del Ministero dell'economia e delle finanze, attuativo del comma 5 del citato art. 50, il quale prevede, tra l'altro, che l'adeguamento dei programmi informatici utilizzati dalle strutture di erogazione di servizi sanitari deve essere effettuato entro la data di attivazione della regione di appartenenza prevista dai decreti attuativi del comma 6 del citato art. 50;

Visto il decreto 28 giugno 2004 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, attuativo del comma 9 del citato art. 50, il quale prevede, tra l'altro, che la trasmissione delle informazioni da parte degli enti che le detengono deve essere effettuata, con riferimento alla data di attivazione della regione di appartenenza prevista dai decreti attuativi del comma 6 del citato art. 50:

i) almeno novanta giorni prima, la trasmissione degli elenchi degli assistiti, di cui al punto 3.1 dell'allegato 1, da parte delle unità sanitarie locali, ovvero delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano qualora delegate;

ii) almeno novanta giorni prima, la trasmissione degli elenchi degli stranieri irregolari privi di risorse economiche sufficienti, iscritti ai servizi sanitari per stranieri temporaneamente presenti (STP) da parte delle unità sanitarie locali, ovvero delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano qualora delegate;

iii) almeno sessanta giorni prima, la trasmissione delle anagrafiche dei direttori delle strutture di erogazione dei servizi sanitari, di cui al punto 3.6 dell'allegato 1, da parte delle unità sanitarie locali;

iv) almeno centoventi giorni prima, la trasmissione degli elenchi dei medici abilitati ad effettuare prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale, di cui al punto 3.9 dell'allegato 1, da parte delle unità sanitarie locali, ovvero delle regioni e le province autonome di Trento e Bolzano qualora delegate;

Decreta:

Art. 1.

Programma di applicazione

1. Il programma di cui all'art. 2, comma 1, del decreto 30 giugno 2004 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, è integrato con le seguenti regioni:

Regione	Data attivazione
Umbria	novembre 2004
Emilia-Romagna	gennaio 2005
Veneto	febbraio 2005
Lazio	marzo 2005

2. Con successivi decreti sono indicate le date di applicazione relative alle rimanenti regioni.

3. Con riferimento alle regioni progressivamente individuate secondo il programma di cui all'art. 1, si applicano le disposizioni di cui al decreto 30 giugno 2004 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della salute, al decreto 24 giugno 2004 del Ministero dell'economia e delle finanze, al decreto 24 giugno 2004 del Ministero dell'economia e delle finanze, al decreto 28 giugno 2004 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, con la possibilità di accordi specifici tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le singole regioni circa le date di decorrenza degli adempimenti previsti dagli stessi decreti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 2004

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

Il Ministro della salute
SIRCHIA

04A10746

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 14 ottobre 2004.

Notifica obbligatoria della sindrome/infezione da rosolia congenita.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 253 e 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, di istituzione del Servizio sanitario nazionale, e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo n. 196/03 - testo unico recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali» e, in particolare, la parte II^a^, titolo V° sul «Trattamento dei dati personali in ambito sanitario»;

Visto l'articolo 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V°, parte seconda della Costituzione;

Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1975, concernente l'elenco delle malattie infettive e diffusive sottoposte a denuncia obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 28 novembre 1986, con il quale la rosolia congenita è stata inserita nell'elenco delle malattie infettive e diffusive sottoposte a notifica obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1990, concernente il sistema informativo delle malattie infettive e diffusive e, in particolare, le peculiari modalità di notifica delle malattie infettive comprese nella classe III^a^;

Riconosciuta la necessità di integrare l'elenco, contenuto nel suddetto decreto, delle malattie infettive e diffusive soggette a notifica obbligatoria, mediante il re-inserimento della rosolia congenita e l'inserimento della infezione da virus della rosolia in gravidanza;

Considerato l'Accordo tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano relativo al «Piano per l'eliminazione del morbillo e della rosolia congenita», sottoscritto in data 13 novembre 2003 e, in particolare, i punti 6.2 e 6.2.2, in cui viene sottolineata, rispettivamente, la necessità di includere l'infezione da virus della rosolia in gravidanza e la rosolia congenita tra le malattie per cui è prevista la notifica obbligatoria di con le modalità previste per la classe III^a^ del decreto ministeriale 15 dicembre 1990;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità espresso in data 14 settembre 2004;

Decreta:

Art. 1.

1. All'elenco delle malattie di cui alla classe III^{a} del decreto ministeriale 15 dicembre 1990 sono aggiunte la sindrome/infezione da rosolia congenita e l'infezione da virus della rosolia in gravidanza.

2. La relativa notifica andrà eseguita secondo le modalità specifiche descritte nell'allegato 1 al presente decreto, utilizzando rispettivamente le schede epidemiologiche di cui agli allegati 2 e 3, che costituiscono parte integrante del presente decreto. Le segnalazioni e i dati relativi vengono raccolti in una base di dati dal Ministero della salute. La gestione della base di dati e la classificazione dei casi sono affidate al Ministero della salute.

3. Con cadenza annuale il Ministero della salute assicura un ritorno di informazione sull'andamento delle segnalazioni di sindrome/infezione da rosolia congenita.

4. L'Istituto superiore di sanità svolge funzioni di referente scientifico per la componente di laboratorio della diagnosi della sindrome/infezione da rosolia congenita.

5. Le regioni e province autonome individuano ed accreditano il/i Centro/i di riferimento regionale o interregionali per la conferma diagnostica della infezione/sindrome da rosolia congenita. L'Istituto superiore di sanità svolge funzioni di referente scientifico per la componente di laboratorio, secondo le funzioni identificate nell'Accordo del 13 novembre 2003, al punto 8.3.

Art. 2.

1. Il presente decreto, completo degli allegati che ne costituiscono parte integrante, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed entrerà in vigore dal 1° gennaio 2005.

Roma, 14 ottobre 2004

Il Ministro: SIRCHIA

ALLEGATO 1

MODALITÀ DI NOTIFICA DELLA SINDROME/INFEZIONE DA ROSOLIA CONGENITA E DELLA INFEZIONE DA ROSOLIA IN GRAVIDANZA.

Per la segnalazione dei casi di sindrome/infezione da rosolia congenita e della infezione da rosolia in gravidanza deve essere osservato il seguente flusso informativo.

1) Il medico che ha osservato il caso o ha posto il sospetto di sindrome/infezione da rosolia congenita e di infezione da rosolia in gravidanza deve segnalarlo, entro due giorni:

all'Azienda sanitaria locale in cui è stato avanzato il sospetto diagnostico.

2) L'Azienda sanitaria locale competente, con la collaborazione del medico segnalatore, cura l'indagine epidemiologica e la raccolta di tutte le informazioni necessarie per la compilazione delle schede di notifica, di cui all'allegato 2 ed all'allegato 3.

3) L'Azienda sanitaria locale competente invia le suddette schede all'Assessorato alla sanità della regione o provincia autonoma.

4) L'Assessorato alla sanità della regione o provincia autonoma invia le schede di notifica di sindrome/infezione da rosolia congenita e di infezione da virus della rosolia in gravidanza, con cadenza mensile a:

Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria - Ufficio V - Viale della civiltà romana, 7, 00144 Roma, fax 06/59943096 - posta elettronica: dpv.oemi@sanita.it

Istituto superiore di sanità - Centro nazionale epidemiologia, sorveglianza e promozione della salute, reparto malattie infettive - Viale Regina Elena, 299, 00161 Roma, fax 06/44232444 - posta elettronica: simi@iss.it

L'Assessorato alla sanità della regione o provincia autonoma invia riepiloghi mensili per provincia, sesso ed età a Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanità e all'ISTAT.

5) Il Ministero della salute assicura il ritorno periodico dell'informazione sull'andamento della rosolia congenita.

ALLEGATO 2

SCHEDA DI NOTIFICA DI CASO DI SINDROME/INFEZIONE DA ROSOLIA CONGENITA

(riservato al Ministero della Salute) Codice identificativo |___|___|___|___|___|

Regione ____________________ |__|__|__|

Provincia ____________________ |__|__|__|

Comune ____________________ |__|__|__|

ASL ____________________ |__|__|__|

Sezione 1 - INFORMAZIONI ANAGRAFICHE del PAZIENTE

Cognome ____________________ Nome ____________________ sesso: M ▯ F ▯

Codice SSN |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Cittadinanza ____________________

Luogo di nascita ____________________

data di nascita (gg/mese/anno) |__|__|__|

Peso alla nascita in grammi |__|__|__|__| Peso Non Noto |__|

Età Gestazionale (EG) in settimane |__|__| EG Non Nota |__|

Residenza

Via/piazza e numero civico ____________ Comune ____________ Provincia ____________ ASL ________ |__|__|__|

Domicilio abituale, se diverso dalla Residenza ____________________

Età in cui è stata diagnosticata la rosolia congenita: Anni ____ Mesi ____ < 1 mese ▯ Non Noto ▯ Data diagnosi |__|__|__|

Sezione 2 – CARATTERISTICHE CLINICHE

Barrare la/e voce/i che interessano (S=SI, N=NO, NN=NON NOTO)

Segni e sintomi di Gruppo A

	S	N	NN
ipoacusia/sordità	▯	▯	▯
cataratta	▯	▯	▯
glaucoma	▯	▯	▯
retinopatia pigmentosa	▯	▯	▯
cardiopatia congenita	▯	▯	▯
Se cardiopatia congenita, barrare la voce che interessa:			
pervietà dotto arterioso	▯	▯	▯
stenosi polmonare perifer.	▯	▯	▯
card. congenita non nota	▯	▯	▯

Segni e sintomi di Gruppo B

	S	N	NN
meningoencefalite	▯	▯	▯
microcefalia	▯	▯	▯
ritardo mentale	▯	▯	▯
porpora	▯	▯	▯
splenomegalia	▯	▯	▯
epatomegalia	▯	▯	▯
ittero	▯	▯	▯
radiolucenza ossa lunghe	▯	▯	▯

altra cardiopatia, specificare ____________________

Altri segni o sintomi: ▯ ▯ ▯ se SI, specificare ____________________

Bambino in vita ▯ ▯ ▯ Se si, data ultima valutazione del bambino |__|__|__|

Se no, data di decesso |__|__|__|

autopsia eseguita ▯ ▯ ▯ Referto anatomopatologico finale ____________________

Causa di morte (dal relativo certificato)

1: ____________________ (iniziale)

2: ____________________ (intermedia)

3: ____________________ (finale)

Sezione 3– STORIA MATERNA

Cognome e Nome della madre ______________________ età al momento del parto |__|__|

occupazione al momento del concepimento ______________________ NN ▯

numero precedenti gravidanze (totale) |__|__| NN ▯ numero parti |__|__| NN ▯

	S	N	NN	
madre vaccinata contro la rosolia	▯	▯	▯	se SI, data vaccinazione |__|__|__|
Rubeotest eseguito prima della gravidanza	▯	▯	▯	se SI, data esecuzione |__|__|__| risultato: Immune ▯ Suscettibile ▯ NN ▯

Informazioni cliniche sulla gravidanza

	S	N	NN	
durante questa gravidanza ha usufruito di assistenza pre-natale?	▯	▯	▯	data prima visita |__|__|__|
durante questa gravidanza ha avuto una malattia simile a rosolia?	▯	▯	▯	se SI, a che settimana EG |__|__|
se si, caratteristiche cliniche della malattia:				
rash cutaneo	▯	▯	▯	data esordio |__|__|__|
febbre	▯	▯	▯	
linfoadenopatia	▯	▯	▯	
artralgia/artrite	▯	▯	▯	
altro, specificare ______________				
la malattia è stata diagnosticata da un medico?	▯	▯	▯	
il medico ha fatto diagnosi di rosolia?	▯	▯	▯	
è stata effettuata diagnosi di laboratorio?	▯	▯	▯	Se SI, compilare la sezione "esami di laboratorio"
la madre è stata esposta ad un caso noto di rosolia?	▯	▯	▯	

Se SI, specificare eventuale grado di relazione ______________________
del caso di rosolia presumibile fonte di esposizione (partner, figlio, parente, collega, etc..)

luogo presumibile dell'esposizione al contagio ______________________

Numero di bambini di età < 18 anni conviventi con la madre durante la gravidanza: |__|__| di cui n. vaccinati contro la rosolia |__|__| NN ▯

Sezione 4– ESAMI DI LABORATORIO

Esami di laboratorio effettuato per confermare la diagnosi

bambino	tipo di campione*	data prelievo	laboratorio	metodica**	risultato
	________	|__|__|__|	________	________	________
	________	|__|__|__|	________	________	________
	________	|__|__|__|	________	________	________
	________	|__|__|__|	________	________	________
	________	|__|__|__|	________	________	________
	________	|__|__|__|	________	________	________

madre	tipo di campione*	data prelievo	laboratorio	metodica**	risultato
	________	|__|__|__|	________	________	________
	________	|__|__|__|	________	________	________
	________	|__|__|__|	________	________	________
	________	|__|__|__|	________	________	________
	________	|__|__|__|	________	________	________

* indicare il tipo di campione biologico su cui viene effettuato l'esame di laboratorio (sangue, urine, liquor, biopsia tissutale specificando l'organo, etc)

** indicare il metodo di laboratorio utilizzato (ricerca delle IgM e/o IgG specifiche, IgG persistenza, isolamento virale, PCR). In caso di ricerca delle IgM e/o IgG antirosolia, specificare la metodica (EIA, ELISA, IFA, HI, Agglutinazione su latex, Emoagglutinazione passiva)

Sezione 5– CLASSIFICAZIONE INIZIALE E FINALE del CASO

CLASSIFICAZIONE INIZIALE (QUESTA SEZIONE VA COMPILATA DAL SANITARIO CHE NOTIFICA IL CASO)

sospetto ☐ probabile ☐ confermato ☐ sola infezione ☐ aborto ☐

CLASSIFICAZIONE FINALE (QUESTA SEZIONE E' RISERVATA AL MINISTERO DELLA SALUTE)

sospetto ☐ *probabile* ☐ *confermato* ☐ *sola infezione* ☐ *aborto* ☐ *non SRC* ☐

data di classificazione finale |__|__|__|__|

data di notifica |__|__|__|__|

Sanitario che ha compilato la notifica (timbro e firma) ______________________

recapito______________________ telefono______________ telefax__________ e-mail______________

ISTRUZIONI E NOTE PER LA COMPILAZIONE

La scheda di notifica va compilata per tutti i casi sospetti di rosolia congenita, inclusi i nati morti ed i bambini nati da madre con infezione confermata da rosolia in gravidanza asintomatici alla nascita.
Il flusso di notifica, riportato in dettaglio nell'allegato 1, è il seguente:

Medico segnalatore ASL Regione/PP.AA. Ministero Salute/ ISS - ISTAT

DEFINIZIONI DI CASO DI ROSOLIA CONGENITA

Descrizione clinica
Malattia congenita dovuta ad infezione rubeolica contratta in utero e caratterizzata dalla presenza da uno o più dei seguenti segni e sintomi:

a) cataratta/glaucoma congenito, cardiopatia congenita, ipoacusia/sordità, retinopatia pigmentosa, cui possono essere associati:
b) porpora trombocitopenica, epatomegalia, splenomegalia, ittero, microcefalia, meningoencefalite, ritardo mentale, ipoevolutismo, lesioni ossee a carico delle metafisi delle ossa lunghe.

Definizione clinica
Presenza di segni, sintomi o dati di laboratorio compatibili con infezione congenita da virus rubeolico.

Criteri diagnostici di laboratorio

- isolamento di virus della rosolia da campioni biologici, oppure
- PCR positiva per virus della rosolia, oppure
- dimostrazione di IgM specifiche anti virus della rosolia nei primi mesi di vita, oppure
- persistenza di titolo anticorpale IgG anti virus della rosolia in un neonato o in un lattante oltre il limite temporale normalmente atteso per la persistenza di anticorpi materni (tempo di dimezzamento: circa un mese).

Classificazione dei casi

- Sospetto: ogni bambino con segni e sintomi clinici compatibili con SRC, ma che non risponde in tutto ai criteri per caso probabile
- Probabile: un caso non confermato da esami di laboratorio, ma che presenta almeno due delle manifestazioni cliniche illustrate nel punto *a)* oppure una di quelle del punto *a)* e una di quelle di cui al punto b), e non abbia evidenza di altra eziologia.
- Confermato: un caso clinicamente compatibile, confermato da esami di laboratorio oppure un caso probabile, ma epidemiologicamente correlato con un caso confermato, cioè a contatto con il caso confermato in un periodo di tempo compatibile con l'incubazione della malattia
- Sola infezione (IRC): un caso con diagnosi di laboratorio di infezione, ma assenza di sintomi o segni clinici.

Nota bene:

Ai fini della classificazione dei casi, la presenza contemporanea di più sintomi a carico dello stesso organo bersaglio (ad esempio: cataratta e glaucoma congenito, stenosi della polmonare e pervietà del dotto di Botallo) viene considerata come un unico sintomo di gruppo A.
Nei casi classificati come sola infezione, il riscontro in epoche successive di uno qualsiasi dei segni o sintomi compatibili con SRC deve fare riclassificare il caso

ALLEGATO 3

SCHEDA DI NOTIFICA DI CASO DI INFEZIONE DA VIRUS DELLA ROSOLIA IN GRAVIDANZA

(riservato al Ministero della Salute) Codice identificativo |__|__|__|__|__|__|

Regione ______________ |__|__|__| **Provincia** ______________ |__|__|__|

Comune ______________ |__|__|__| **ASL** ______________ |__|__|__|

Sezione 1 - INFORMAZIONI ANAGRAFICHE DELLA PAZIENTE

Cognome______________ Nome______________

Codice SSN |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Luogo di nascita ______________ data di nascita |__|__|__|__|__|__|__|__| (gg/mm/aaaa)

Residenza

______________ ______________ ______________ ASL______ |__|__|__|
Via/piazza e numero civico Comune Provincia

Domicilio abituale, se diverso dalla Residenza ______________

Stato civile Nubile |__| Coniugata |__| Separata/Divorziata |__| Altro |__|

Cittadinanza Italiana |__| Altra (specificare)______________ Anno immigrazione |__|__|__|__|

Occupazione al momento del concepimento ______________

Sezione 2 - INFORMAZIONI OSTETRICHE E CLINICHE

numero precedenti gravidanze (totale) |__|__| NN |__| numero parti |__|__| NN |__| numero nati viventi |__|__| NN |__|

Informazioni cliniche sulla gravidanza attuale

data ultima mestruazione **(DUM)** |__|__|__|__|__|__|__|__| NN |__|
gg/mm/aa

durante questa gravidanza ha usufruito di assistenza pre-natale? |__| |__| |__| data prima visita |__|__|__|

	S	N	NN	
vaccinazione contro la rosolia	|__|	|__|	|__|	se SI, data vaccinazione |__|__|__|
Rubeotest eseguito prima della gravidanza	|__|	|__|	|__|	se SI, data esecuzione |__|__|__|

risultato: Immune ▯
Suscettibile ▯
Non Noto ▯

Se NO, primo Rubeotest in gravidanza data |__|__|__|

	S	N	NN
durante questa gravidanza ha avuto una malattia simile a rosolia?	|__|	|__|	|__|

se si, caratteristiche cliniche della malattia, ordine temporale(I, II etc) e data di comparsa sintomi, data risoluzione sintomi:

	S	**N**	**NN**	**Ordine temp.**	**data comparsa**	**data risoluz (anche approssimativo)**
rash cutaneo	|__|	|__|	|__|	|__|	|__|__|__|	|__|__|__|
febbre	|__|	|__|	|__|	|__|	|__|__|__|	|__|__|__|
linfoadenopatia	|__|	|__|	|__|	|__|	|__|__|__|	|__|__|__|
artralgia/artrite	|__|	|__|	|__|	|__|	|__|__|__|	|__|__|__|
altro, specificare ______________				|__|	|__|__|__|	|__|__|__|

segue Sezione 2

	S	N	NN
La malattia è stata diagnosticata da un medico?	▯	▯	▯
Il medico ha fatto diagnosi di rosolia	▯	▯	▯
Sono state effettuate indagini di laboratorio?	▯	▯	▯
Se SI, compilare la sezione "esami di laboratorio" (sez. 4)			
C'è stato contatto con un caso noto di rosolia?	▯	▯	▯

Se SI, indicare grado di relazione con la presumibile fonte di esposizione (partner, figlio, convivente, parente, collega lavoro, compagno figli, etc...)

Luogo presumibile dell'esposizione al contagio (e indirizzo) ____________________

Numero di bambini di età < 18 aa. conviventi durante la gravidanza: |__|__| di cui n. vaccinati contro la rosolia |__|__| NN |__|

Sezione 4– ESAMI DI LABORATORIO

Esami di laboratorio effettuato per confermare la diagnosi

tipo di campione*	data prelievo	laboratorio	TEST (metodica)	risultato
________	|__|__|__|__|	________	________	________
________	|__|__|__|__|	________	________	________
________	|__|__|__|__|	________	________	________
________	|__|__|__|__|	________	________	________
________	|__|__|__|__|	________	________	________
________	|__|__|__|__|	________	________	________
________	|__|__|__|__|	________	________	________

* indicare il tipo di campione biologico su cui viene effettuato l'esame di laboratorio (sangue, urine, etc)
** indicare il metodo di laboratorio utilizzato (ricerca delle IgM e/o IgG specifiche, isolamento virale, PCR). In caso di ricerca delle IgM e/o IgG antirosolia, specificare la metodica eseguita per la diagnosi (EIA, ELISA, IFA, HI, Agglutinazione su latex, Emoagglutinazione passiva)

Sezione 5– ESITO DELLA GRAVIDANZA

QUESTA SEZIONE PUO' ESSERE COMPILATA IN SEGUITO

Nato vivo ▯ Nato morto▯ Interruzione volontaria(Età Gestazionale: sett) ▯ Aborto (Età Gestazionale: sett) ▯

Sezione 6– CLASSIFICAZIONE DEL CASO

CLASSIFICAZIONE INIZIALE (QUESTA SEZIONE VA COMPILATA DAL SANITARIO CHE NOTIFICA IL CASO)

sospetto ▯ probabile ▯ confermato ▯ sola infezione ▯ aborto ▯

CLASSIFICAZIONE FINALE (QUESTA SEZIONE E' RISERVATA AL MINISTERO DELLA SALUTE)

sospetto ▯ probabile ▯ confermato ▯ sola infezione ▯

data di classificazione finale |__|__|__|__|__|__|__|__| (gg/mm/aaaa*)*

data di notifica |__|__|__|__|__|__|__|__| (gg/mm/aaaa*)*

Sanitario che ha compilato la notifica (timbro e firma) ____________________

recapito____________________ telefono__________telefax__________ e-mail__________

ISTRUZIONI E NOTE PER LA COMPILAZIONE

La scheda di notifica va compilata per tutti i casi sospetti di infezione da virus della rosolia in gravidanza, inclusi quelli in cui solo la presenza di IgM positive è alla base del sospetto diagnostico
Il flusso di notifica, riportato in dettaglio nell'allegato 1, è il seguente:

Medico segnalatore ASL Regione/PP.AA. Ministero Salute /ISS - ISTAT)

DEFINIZIONI DI CASO DI ROSOLIA [1]

Descrizione clinica

Quadro clinico compatibile con la rosolia, vale a dire manifestazione acuta di esantema generalizzato maculopapulare e artralgia/artrite, linfoadenopatia o congiuntivite.

Criteri diagnostici di laboratorio

- Individuazione degli anticorpi immunoglobulina M alla rosolia in mancanza di vaccinazione recente.
- Dimostrazione di una risposta specifica degli anticorpi IgG alla rosolia in mancanza di vaccinazione recente.
- Isolamento del virus della rosolia in mancanza di vaccinazione recente.
- PCR positiva per virus della rosolia

Classificazione dei casi

Possibile: Un caso che corrisponde alla definizione del caso clinico.
Probabile: Un caso clinicamente compatibile che ha un collegamento epidemiologico.
Confermato: Un caso clinicamente compatibile confermato in laboratorio.

1) Decisione della Commissione Europea del 19 marzo 2002 che stabilisce la definizione dei casi ai fini della dichiarazione delle malattie trasmissibili alla rete di sorveglianza comunitaria istituita ai sensi della decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

04A10649

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 22 ottobre 2004.

Aumento della quota annua per l'iscrizione obbligatoria alle sezioni di Tiro a segno nazionale per l'anno 2004.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL COMMISSARIATO E DEI SERVIZI GENERALI
DEL MINISTERO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

I DIRIGENTI GENERALI COMPETENTI DEI MINISTERI DELL'INTERNO, DELLA GIUSTIZIA, DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE E DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 2 della legge 28 maggio 1981, n. 286, concernente disposizioni per l'iscrizione obbligatoria alle sezioni di Tiro a segno nazionale, che prevede l'adeguamento annuale, sulla base delle variazioni percentuali del costo della vita, della quota annua d'iscrizione obbligatoria;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, che affidano ai dirigenti generali l'emanazione di atti di natura amministrativa;

Visto il decreto interdirigenziale dell'anno 2002, con il quale la suddetta quota è stata fissata in 10,23 euro a decorrere dal 1° gennaio 2003;

Visto la relazione generale sulla situazione economica del Paese presentata al Parlamento, per l'anno 2003, dalla quale risulta che l'indice del costo della vita è aumentato, rispetto al 2002, di una media del 2,45%;

Considerato che si rende necessario aumentare la suddetta quota d'iscrizione a decorrere dal 1° gennaio 2004;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 2004, la quota annua per l'iscrizione obbligatoria alle sezioni di Tiro a segno nazionale è fissata in 10,48 euro.

Roma, 22 ottobre 2004

Il direttore generale del Commissariato e dei servizi generali del Ministero della difesa
NOCELLA

Il direttore dell'ufficio per l'amministrazione generale Dipartimento per la pubblica sicurezza del Ministero dell'interno
CAZZELLA

Il Capo dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia
TINEBRA

Il Capo dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze
GRILLI

Il Capo del Corpo forestale dello Stato del Ministero delle politiche agricole e forestali
PATRONE

04A10707

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 22 settembre 2004.

Rinnovo della Commissione provinciale per la cassa integrazione guadagni, settore industria, presso la sede provinciale I.N.P.S. di Ascoli Piceno.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
PER LE MARCHE

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164, concernente i provvedimenti per la garanzia del salario, che all'art. 8 attribuisce la competenza della costituzione delle commissioni provinciali per la cassa integrazione guadagni ai direttori delle direzioni regionali del lavoro;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687 di unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e l'istituzione delle direzioni regionali e provinciali del lavoro;

Visto il decreto del direttore di questa Direzione n. 7 del 29 agosto 1975 e successive modificazioni, con il quale è stata costituita la commissione provinciale della C.I.G. per il settore industria, relativa alla provincia di Ascoli Piceno;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, art. 4 che ha sancito una riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali elencati nella tabella C allegata al decreto stesso, che comprende anche la commissione provinciale per la cassa integrazione guadagni di cui alla citata legge 20 maggio 1975 n. 164;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza e assistenza sociale - Divisione III, prot. n. 1/3PS/20133 del 13 gennaio 1995, con la quale si esprime circa la composizione della suddetta Commissione in relazione alla riduzione del numero dei componenti disposta dall'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 608/1994;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale rapporti di lavoro - Divisione III, n. 14/95 prot. n. 12035/95 PG dell'11 gennaio 1995, con la quale vengono impartite direttive per la verifica dell'effettiva rappresentatività delle associazioni e per la valutazione del grado di rappresentatività delle oo.ss.;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza e assistenza sociale - Divisione III, n. 39/92, prot. n. 4/3PS/15590 del 19 marzo 1992 che ritiene possa trovare applicazione l'art. 1, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 anche alla Commissione in argomento per quanto concerne la durata in carica di quattro anni dei componenti;

Considerata la necessità di provvedere al rinnovo del predetto organo collegiale:

Vista la nota prot. n. 13147 del 1° settembre 2004 della D.P.L. di Ascoli Piceno con la quale vengono comunicate come maggiormente rappresentative, nell'ambito territoriale di competenza:

a) per i lavoratori: Camera del lavoro territoriale di Ascoli Piceno (C.G.I.L.);

b) per i datori di lavoro: associazione degli industriali della provincia di Ascoli Piceno (Assindustria);

Rilevato che alle suddette associazioni sindacali è stata richiesta la designazione dei rappresentanti effettivi e di quelli supplenti;

Viste le designazioni effettuate dalle associazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

È rinnovata, presso la sede provinciale di Ascoli Piceno dell'INPS, la commissione provinciale per la cassa integrazione guadagni, settore industria, composta come segue:

Direttore della direzione provinciale del lavoro o un suo delegato: presidente.

Rappresentanti dei lavoratori:

Frascarelli Leonardo: membro effettivo;

Falciani Ubaldo: membro supplente.

Rappresentanti dei datori di lavoro:

Marchei Lamberto: membro effettivo;

Izzi Giuseppe: membro supplente.

Rappresentanti dell'I.N.P.S. - sede provinciale con voto consultivo:

Dominici Giorgio: membro effettivo;

De Iacobis Marcella: membro supplente.

Art. 2.

La commissione provinciale della CIG di cui al precedente art. 1 durerà in carica quattro anni.

Ancona, 22 settembre 2004

Il direttore regionale: RICCI

04A10461

DECRETO 13 ottobre 2004.

Sostituzione di un componente effettivo, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti, in seno al comitato provinciale I.N.P.S. di Pesaro e Urbino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PESARO E URBINO

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, di ristrutturazione dell'I.N.P.S. e, segnatamente, l'art. 46 che disciplina il contenzioso in materia di prestazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, ed, in particolare, l'art. 34 come sostituito dall'art. 44 della legge n. 88/1989;

Visto il decreto n. 5/2002 dell'11 aprile 2002 di ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S.;

Vista la nota inviata dalla C.I.S.L. - segreteria provinciale di Pesaro, in data 30 settembre 2004, con la quale si designa, in qualità di componente effettivo, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti, il sig. Racchini Alberto - via Virgilio, 33 - Fermignano, in sostituzione della sig.ra Fucili Sabina, dimissionaria;

Decreta:

Il sig. Racchini Alberto - via Virgilio, 33 - Fermignano - viene nominato componente effettivo in rappresentanza dei lavoratori dipendenti in seno al comitato I.N.P.S., in sostituzione della sig.ra Fucili Sabina.

Pesaro, 13 ottobre 2004

Il direttore provinciale: DAMIANI

04A10481

DECRETO 14 ottobre 2004.

Cancellazione dal registro delle imprese di quattro società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TORINO

Visto l'art. 2545-*octiesdecies*, secondo comma, del codice civile, come riformato dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, che prescrive all'autorità di vigilanza di cancellare dal registro delle imprese le società cooperative in liquidazione ordinaria, che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto dello stesso Ministero delle attività produttive;

Esaminati i verbali ispettivi e la documentazione agli atti di questa Direzione provinciale, dai quali risulta che le sottoelencate società cooperative sono in liquidazione e non depositano i bilanci di esercizio da oltre cinque anni;

Dispone

la cancellazione dal registro delle imprese di Torino, ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies*, secondo comma, del codice civile, delle società cooperative di seguito elencate:

1) società «Cooperativa edilizia Alma Domus» a r.l., con sede legale in Torino, via Consolata n 5, costituita il 5 settembre 1963 per rogito notaio dott. Aldo Annese, in liquidazione dal 20 dicembre 1967;

2) società «Cooperativa commissionaria commercianti Cintura Torinese Sud» a r.l., con sede legale in Torino, via Cernaia n. 40, costituita il 6 novembre 1973 per rogito notaio dott. Mario Sicignano, in liquidazione dall'11 dicembre 1975;

3) «Società cooperativa edilizia Euterpe a r.l.», con sede legale in Torino, via Bertrandi n. 7, costituita il 6 marzo 1963 per rogito notaio dott. Luigi Grassi Reverdini, in liquidazione dal 12 maggio 1966;

4) «Società cooperativa edilizia Paolo Pio Perazzo a r.l.», con sede legale in Torino, via Perrone n. 3, costituita il 19 febbraio 1963 per rogito notaio dott. Luigi Grassi Reverdini, in liquidazione dal 5 dicembre 1980.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione, i creditori e gli altri interessati possono presentare all'autorità governativa formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 14 ottobre 2004

Il direttore provinciale: PIRONE

04A10603

DECRETO 21 ottobre 2004.

Costituzione della Commissione provinciale per la cassa integrazione guadagni ordinaria per la provincia di Milano.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO DI MILANO

Visto l'art. 8 della legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto direttoriale n. 48, emesso in data 2 dicembre 1996, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per la cassa integrazione guadagni per la provincia di Milano;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 608 del 9 maggio 1994, che determina la riduzione del numero dei componenti degli Organi collegiali espressamente elencati (tabella *C*), tra i quali è compresa anche la Commissione provinciale per la cassa integrazione guadagni, in modo che per ogni Amministrazione o Ente o categoria non sia ammesso più di un rappresentante;

Considerato, peraltro, che la consistenza qualitativa e quantitativa delle aziende operanti nel settore industria della provincia di Milano richiede adeguata espressione rappresentativa degli interessi datoriali e dei lavoratori;

Viste le circolari ministeriali n. 14 dell'11 gennaio 1995 e n. 1/385/20133 del 13 gennaio 1995, che dettano disposizioni per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato;

Considerate le risultanze degli atti istruttori e le conseguenti valutazioni comparative compiute sulla scorta delle istruzioni generali fornite con le circolari sopra indicate;

Viste le designazioni effettuate dall'Assolombarda e dall'API;

Viste le designazioni effettuate congiuntamente da CGIL-CISL-UIL;

Decreta:

È costituita come segue presso la Direzione provinciale del lavoro e della M.O. di Milano la Commissione provinciale per la cassa integrazione guadagni ordinaria;

Presidente: Direttore della Direzione provinciale del lavoro di Milano;

Rappresentanti dei datori di lavoro:

Aurelio Catalano, componente effettivo;

Agata Famoso, componente effettivo;

Aldo Messedaglia, componente supplente;

Anna Colombini, componente supplente.

Rappresentanti dei lavoratori:

Mario Monti, componente effettivo;

Luigi Riffaldi, componente effettivo;

Domenico Lerose, componente supplente.

Partecipa alle sedute, con voto consultivo, un funzionario dell'I.N.P.S.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale.

Milano, 21 ottobre 2004

p. *Il direttore regionale*: PIANESE

04A10756

DECRETO 23 ottobre 2004.

Individuazione, in via provvisoriamente sostitutiva, della contrattazione collettiva dei casi di ricorso al lavoro intermittente, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 14 febbraio 2003, n. 30, in materia di occupazione e mercato lavoro e, in particolare, l'art. 4, comma 1, nella parte in cui delega il Governo a disciplinare, tra le altre, la tipologia del lavoro a chiamata, caratterizzata dallo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente;

Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che, nel dare attuazione agli articoli da 1 a 5 della legge n. 30 del 2003, dispone all'art. 40 che il ricorso al lavoro intermittente è ammesso in presenza di esigenze anche individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in via provvisoriamente sostitutiva delle relative determinazioni assumibili dalla contrattazione collettiva;

Sentite le organizzazione e associazioni sindacali e preso atto della carenza di puntuali indicazioni delle stesse in ordine all'individuazione di specifiche esigenze che possano legittimare nei diversi settori produttivi e di servizi, il ricorso al lavoro intermittente;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere a una prima indicazione delle predette esigenze al fine di dare immediata effettività alla disposizione di riferimento, riequilibrandone l'utilizzo rispetto alle sperimentazioni già ammesse ai sensi dell'art. 34, comma 2, caratterizzate dall'elemento giustificativo della soggettività, per l'effetto acausali;

Rilevato che il regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, contempla un elenco di occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo, che possono ora essere prese, in via transitoria e in attesa delle regolamentazioni contenute nei contratti collettivi, come parametro di riferimento oggettivo per la messa a regime dell'istituto del lavoro intermittente, che appunto prevede l'esecuzione di prestazioni di carattere discontinuo;

Decreta:

Art. 1

1. È ammessa la stipulazione di contratti di lavoro intermittente con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657.

2. Salvo diversa previsione della contrattazione collettiva e in attesa delle determinazioni ivi contemplate, la regolamentazione del lavoro intermittente di cui agli articoli 33 e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, non pregiudica l'applicazione delle clausole contenute nei contratti collettivi, in vigore prima del 24 ottobre 2003, che già disciplinavano l'esecuzione di prestazioni di lavoro intermittente o a chiamata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2004

Il Ministro: MARONI

04A10709

DECRETO 25 ottobre 2004.

Sostituzione di un membro effettivo in rappresentanza della CISL in seno alla commissione provinciale cassa integrazione guadagni lavoratori agricoli di Savona.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI SAVONA

Visto il proprio decreto n. 266/912 del 31 gennaio 1997 di ricostituzione della commissione Cassa integrazione agricoltura;

Vista la lettera datata 19 ottobre 2004 del sig. Giovanni Antonini con la quale lo stesso ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico di membro effettivo della sopra menzionata commissione provinciale;

Vista la nota del 14 ottobre 2004 della CISL di Savona, con cui viene designato, in sostituzione del sig. Giovanni Antonini, dimissionario, il sig. Danilo Barbero, quale membro effettivo della suddetta commissione;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione di cui trattasi;

Decreta:

Il sig. Danilo Barbero è nominato membro effettivo in rappresentanza della CISL di Savona in seno alla commissione provinciale Cassa integrazione guadagni lavoratori agricoli.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Savona, 25 ottobre 2004

Il direttore provinciale reggente: OLIVIERI

04A10733

PROVVEDIMENTO 14 ottobre 2004.

Scioglimento di tre società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TORINO

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile, come modificate dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, che prevede, in assenza di valori patrimoniali immobiliari, lo scioglimento senza nomina del liquidatore, entro il 31 dicembre 2004, degli enti cooperativi, che non hanno depositato da oltre cinque anni i bilanci di esercizio;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto del Ministero delle attività produttive;

Considerato che il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore;

Esaminati i verbali ispettivi e la documentazione agli atti di questa Direzione provinciale, dai quali risulta che le sottoelencate società cooperative trovasi nelle condizioni previste dall'art. 223-*septiesdecies* delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile;

Dispone

lo scioglimento senza nomina del liquidatore, ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile, delle società cooperative di seguito elencate:

1) società cooperativa «Le Puglie» a r.l., con sede legale in Torino, via Santa Giulia n. 7, costituita per rogito notaio dott. Viscusi Gennaro in data 15 febbraio 1973, iscritta al n. 560/73 del registro società, BUSC n. 2836;

2) società cooperativa «Italia» a r.l., con sede legale in Torino, via Nuoro n. 30/C, costituita per rogito notaio dott. Emanuele Chianale in data 16 febbraio 1963, iscritta al n. 332/63 del registro società, BUSC n. 899;

3) «Consorzio cooperative di costruzioni edili 3 C - Società cooperativa Canavesana a r.l.», con sede legale in Ivrea (Torino), piazza F. Nazionale n. 21, costituita per rogito notaio dott. Francesco Presbitero in data 17 febbraio 1981, iscritta al n. 2473 del registro società, BUSC n. 4204.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso all'autorità di vigilanza, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione, per la nomina di un commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 14 ottobre 2004

Il direttore provinciale: PIRONE

04A10602

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 28 settembre 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Coop. Services - Società cooperativa a r.l.», in Umbertide, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 29 aprile 2004 dalle quali si rileva lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La «Coop. Services - Società cooperativa a r.l.», con sede in Umbertide (Perugia) (codice fiscale n. 01766660540) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Carlo Berretti, nato a Città di Castello (Perugia) il 24 ottobre 1971, domiciliato in Città di Castello (Perugia), corso V. Emanuele n. 27, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 28 settembre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A10446

DECRETO 28 settembre 2004.

Liquidazione coatta amministrativa del consorzio «Co.Pro.La. Consorzio di produzione e lavoro», in Bari, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista la sentenza del Tribunale di Bari in data 3 giugno 2004 con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il consorzio «Co.Pro.La. Consorzio di produzione e lavoro», con sede in Bari (codice fiscale n. 00407750728) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Michele Gagliardi, nato a S. Pietro in Amantea (Cosenza) il 16 novembre 1956, con studio in Amantea (Cosenza), via Margherita n. 157, è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 28 settembre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A10447

DECRETO 28 settembre 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Edil Service - piccola società cooperativa a r.l.», in Lizzano, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 10 settembre 2002 e successivi accertamenti in data 10 marzo 2003 e 3 giugno 2004 dai quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Edil Service - piccola società cooperativa a r.l.» con sede in Lizzano (Taranto) (codice fiscale n. 02299840732) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Michele Gagliardi, nato a S. Pietro in Amantea (Cosenza) il 16 novembre 1956, con studio in Amantea (Cosenza), via Margherita n. 157, è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 28 settembre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A10448

DECRETO 11 ottobre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Stella Maris», in Chieuti - Marina di Chieuti, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Stella Maris», con sede in Chieuti - Marina di Chieuti (Foggia), costituita in data 30 gennaio 1989 con atto a rogito del notaio dott. Renato Di Biase di Torremaggiore (Foggia), REA n. 148505, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Raffaele Di Ruberto, nato a Foggia il 24 giugno 1967, con residenza in Foggia, via Gen. A. Torelli n. 12, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A10735

DECRETO 11 ottobre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «C.M.T.S. - Centro maremmano turismo sociale», in Grosseto, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «C.M.T.S. - Centro maremmano turismo sociale», con sede in Grosseto, costituita in data 1º aprile 1977 con atto a rogito del notaio dott. Germano Giorgetti, registro società n. 2581, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545/XVII del codice civile e il dott. Francesco Carri, nato a Grosseto il 27 agosto 1954, con residenza in Grosseto, viale Giotto n. 28 ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A10734

DECRETO 15 ottobre 2004.

Approvazione del verbale di consegna alla provincia di Potenza del tratto di strada, compreso tra la progr. km 1+500,00 e la progr. km 5+715,00. Strada di collegamento tra l'area industriale di «Isca Pantanelle» (Valle del Melandro) e la S.S. 19-*ter*, nei pressi dell'abitato di Polla e l'autostrada Salerno - Reggio Calabria - 1º lotto.

IL COMMISSARIO *AD ACTA*
EX ART. 86, LEGGE N. 289/2002

Vista la legge 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge del 22 ottobre 1992, n. 415, con cui è stata, fra l'altro, disposta la soppressione del Dipartimento per il Mezzogiorno e dell'Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno;

Visto l'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993, che trasferisce, in particolare, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato le funzioni relative alla ricostruzione dei territori della Campania e Basilicata colpiti dagli eventi sismici del 1980/81, per la parte relativa alle attività produttive;

Visto il decreto in data 31 maggio 1993 del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed in particolare l'art. 1, relativo al trasferimento delle funzioni e delle competenze di cui agli articoli 27 e 39 del decreto legislativo del 30 marzo 1990, n. 76, svolte dalla Gestione Separata Terremoto costituita presso la soppressa Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno ai sensi dell'art. 13 della legge del 10 febbraio 1989, n. 48;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 22 giugno 1993, con il quale è stata individuata la Direzione generale della produzione industriale quale ufficio del Ministero competente per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del citato art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 96/1993;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 28 marzo 1997 con il quale è stato approvato il regolamento recante norme sulla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed è stata individuata, all'art. 7, la Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese per le competenze relative alle zone colpite dagli eventi sismici di cui al decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 330, che istituisce il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale del 21 luglio 2000 di riorganizzazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del M.I.C.A. che attribuisce all'Ufficio B5 della D.G.C.I.I. il completamento degli interventi nelle aree terremotate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Vista la legge n. 289 del 27 dicembre 2002 che, all'art. 86 (Interventi per la ricostruzione nei comuni

colpiti da eventi sismici di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219), prevede la nomina di un commissario *ad acta* ai fine della definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali di cui all'art. 32 della legge n. 219/1981;

Visto il decreto del 21 febbraio 2003 del Ministro delle attività produttive di nomina del sottoscritto quale commissario *ad acta* registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2003 - Ufficio di controllo atti Ministero delle attività produttive, registro n. 1 Attività produttive, foglio n. 265, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 2003;

Visto che, ai sensi del comma 1 del citato art. 86 della legge n. 289/2002, il commissario *ad acta* deve provvedere, tra l'altro, alla consegna definitiva delle opere collaudate agli enti destinatari, preposti alla relativa gestione;

Vista la convenzione in data 15 settembre 1982, intercorsa tra il Ministro Segretario di Stato all'uopo designato all'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, concedente, ed il raggruppamento temporaneo di imprese Pizzarotti & C. S.p.a. (capogruppo e mandataria) ed altre, concessionario, con la quale sono state affidate al medesimo concessionario la progettazione e la realizzazione delle infrastrutture dei nuclei industriali di S. Nicola di Melfi, Valle di Vitalba ed Isca Pantanelle;

Visto l'atto aggiuntivo, stipulato in data 26 giugno 1989, con il quale è stata affidata al R.T.I. Pizzarotti & C. S.p.a. ed altre la progettazione e la realizzazione della strada di collegamento tra l'area industriale «Isca Pantanelle» e la s.s. 19-*ter*, nei pressi dell'abitato di Polla, e l'autostrada Salerno - Reggio Calabria;

Visto il decreto n. 579/32/CO/PCM del 28 giugno 1989 della Presidenza del Consiglio dei Ministri con il quale è stato approvato il suddetto progetto di massima della strada di collegamento tra l'area industriale «Isca Pantanelle» e la s.s. 119-*ter*, nei pressi dell'abitato di Polla, e l'autostrada Salerno - Reggio Calabria, nonché il sopracitato atto aggiuntivo;

Visto il decreto n. 212/32.CO/MISM del 28 febbraio 1990 del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno con il quale è stato approvato, per mancanza delle necessarie disponibilità finanziarie, il progetto esecutivo della strada in argomento relativamente al solo lotto funzionale individuato tra il km 0+000,00 ed il km 6+199,50, comprensivo della bretella di collegamento alla viabilità esistente;

Visto che per l'esecuzione dei lavori in argomento è stato concesso un termine di ventiquattro mesi a partire dalla data del decreto di approvazione e, pertanto, il termine per l'ultimazione dei lavori è stato fissato al 28 febbraio 1992;

Visto che con il medesimo decreto è stata dichiarata la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere in argomento e sono stati statuiti i termini per il compimento della procedura espropriativa al 28 febbraio 1995;

Visto il decreto n. 168/32.CO/MISM del 21 giugno 1990 del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno con il quale è stata autorizzata l'occupazione d'urgenza delle aree interessate dalla costruzione della strada relativa al lotto funzionale dal km 0+000,00 al km 6+199,50;

Visto il decreto n. 125/GST/MICA del 19 giugno 1996 del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato con il quale è stato riapprovato il progetto, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, e sono stati prorogati i termini per l'espletamento delle attività espropriative al 18 dicembre 1997 e per l'occupazione d'urgenza al 18 giugno 1998;

Visto l'atto di transazione stipulato in data 17 luglio 1997 tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il concessionario con il quale sono state definite, in relazione a tutti i progetti affidati in concessione al R.T.I. Pizzarotti & C. S.p.a. ed altre, tra cui i lavori di cui al progetto in argomento, tutte le controversie insorte tra il concedente ed il concessionario, in parte già decise con lodi arbitrali emessi in data 1º aprile 1994 e 15 maggio 1995 ed impugnati dall'amministrazione, ed in parte dedotte con domanda di arbitrato notificata in data 23 febbraio 1996;

Visto il decreto n. 356/MICA/GST del 17 luglio 1997 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con il quale è stata approvata la maggiore somma relativa all'impegno assunto dall'amministrazione con la transazione suddetta, unitamente alla perizia tecnica e di assestamento finale ed all'atto di sottomissione;

Visto che con il medesimo decreto n. 356/GST/MICA del 17 luglio 1997 sono stati fissati i termini per il completamento dei lavori al 17 luglio 1999 ed i termini per il completamento delle procedure espropriative al 18 agosto 1999;

Visto il decreto n. 385/GST/MICA dell'8 settembre 1997 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con il quale è stata approvata la maggiore spesa prevista all'art. 5.2 del citato atto di transazione del 17 luglio 1997;

Visto il decreto n. 301/GST/MICA del 16 ottobre 1998 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con il quale sono stati approvati i nuovi prezzi NP 29 e NP 30, concordati con la direzione dei lavori, a norma degli articoli 21 e 22 del regolamento n. 350/1895;

Visto il decreto n. 169/GST/MICA del 30 luglio 1999 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con il quale è stata approvata la proroga del termine di ultimazione dei lavori al 16 novembre 1999 e delle procedure espropriative al 18 febbraio 2000;

Visto il decreto n. 27/GST/MICA del 18 febbraio 2000 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con il quale è stata approvata la proroga del termine delle procedure espropriative al 18 agosto 2000;

Visto il decreto n. 96/GST/MICA del 16 agosto 2000 e successivo decreto di rettifica n. 124/GST/MICA del 6 novembre 2000 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con il quale è stata approvata la proroga del termine di compimento delle procedure espropriative al 18 agosto 2001;

Visto il decreto n. 11/B5/MICA del 31 gennaio 2001 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con il quale è stato approvato, a seguito dell'acquisizione del parere favorevole dell'Avvocatura Generale dello Stato in data 16 gennaio 2001, prot. n. 0004122, l'atto di transazione sottoscritto in data 17 luglio 1997 tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il raggruppamento temporaneo tra le imprese Pizzarotti & C. S.p.a. ed altre;

Visto il decreto n. 5/B5/MAP del 15 gennaio 2003 del Ministero delle attività produttive con il quale è stata approvata la perizia di assestamento finale, unitamente all'atto di sottomissione, con la quale, tra l'altro, è stata stralciata l'esecuzione della bretella di collegamento alla viabilità esistente prevista nel progetto principale;

Visto che con il citato decreto n. 5/B5/MAP del 15 gennaio 2003 è stato concesso, per l'esecuzione dei lavori, un tempo di sei mesi decorrenti dalla data del medesimo decreto, per cui il termine di ultimazione dei lavori è stato fissato al 15 luglio 2003 ed è stato, altresì, riapprovato il progetto ai fini della pubblica utilità, urgenza e indifferibilità, nonché fissato al 31 dicembre 2003 il termine per il completamento delle procedure espropriative;

Visto il decreto n. 113/B5/MAP del 29 dicembre 2003 del Ministero delle attività produttive con il quale, a rettifica del quadro di spesa precedentemente approvato con il citato decreto n. 5/B5/MAP del 15 gennaio 2003, è stato approvato il nuovo quadro di spesa del progetto in argomento;

Visto l'atto unico di collaudo tecnico-amministrativo finale, redatto in data 12 marzo 2004 dalla commissione di collaudo ed approvato con decreto del Ministero delle attività produttive n. 34/B5/MAP del 20 aprile 2004, con il quale sono state collaudate le opere in argomento;

Visto che la procedura espropriativa è stata completata con decreto prefettizio del 16 dicembre 2003, n. 20030002150U.D., fatti salvi eventuali contenziosi che tuttavia rientrerebbero nei rapporti di concessione esistenti tra il Ministero delle attività produttive ed il concessionario R.T.I. Pizzarotti & C. S.p.a. ed altre;

Visto che la strada in argomento ricade in parte nel territorio della provincia di Salerno ed in parte nel territorio della provincia di Potenza e, specificatamente dalla progr. km 0+000,00 alla progr. km 5+715,00 nella provincia di Potenza e dalla progr. km 5+715,00 alla progr. km 6+199,50 nella provincia di Salerno;

Visto che i destinatari finali del primo lotto dell'opera. in questione risultano essere le province competenti territorialmente, in relazione alle caratteristiche della viabilità in argomento ed in quanto il citato primo lotto, prosegue con il secondo lotto della medesima strada, attualmente in corso di esecuzione, che si collega con la ex s.s. 19-*ter*, oggi individuata strada di interesse regionale giusta decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 28 settembre 2001;

Visto che all'attualità il destinatario finale del tratto di strada compreso dalla progr. km 5+715,00 alla progr. km 6+199,50 risulta, pertanto, essere la provincia di Salerno;

Vista la nota n. 1012 del 16 aprile 2004 del commissario *ad acta* con la quale è stata informata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i., la provincia di Salerno, la regione Basilicata, l'ANAS ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Considerato che non sussistono danni attribuibili ad eventi naturali eccezionali riferiti all'opera in argomento, intervenuti a far data dall'approvazione del collaudo delle opere (v. nota commissariale n. 1012 del 16 aprile 2004);

Visto il proprio decreto n. 047 del 27 maggio 2004 annotato all'ufficio di bilancio presso il M.A.P. al n. 88 in data 28 maggio 2004, con il quale è stato delegato alle operazioni di consegna definitiva delle opere in argomento alle province competenti l'ing. Paolo Turi, responsabile della sede di Salerno del M.A.P. e coordinatore della struttura commissariale in rappresentanza del commissario *ad acta* ex art. 86, legge n. 289/2002;

Visto il verbale di consegna sottoscritto in data 20 settembre 2004 dall'ufficio commissariale ex art. 86, legge n. 289/2002 e dalla provincia di Salerno con il quale è stato consegnato alla provincia medesima il tratto di strada compreso dalla progr. km 5+715,00 alla progr. km 6+199,50 del citato primo lotto della strada di collegamento suddetta;

Considerato che a seguito della ultimazione del citato secondo lotto della strada in argomento, attualmente in costruzione, a cui si collega il primo lotto in questione, l'intero asse viario potrebbe essere diversamente classificato;

Visto che pertanto, la suddetta consegna dalla progr. km 5+715,00 al km 6+199,50 alla provincia di Salerno è stata comunque effettuata, fatta salva la possibilità della provincia medesima di un eventuale successivo trasferimento della strada che si consegna ad altro diverso competente destinatario che venisse individuato;

Considerato che a seguito della ultimazione del citato secondo lotto della strada in argomento, attualmente in costruzione, a cui si collega il primo lotto in questione, l'intero asse viario potrebbe essere diversamente classificato;

Visto che pertanto, la suddetta consegna dalla progr. km 1+500 al km 5+715,00 alla provincia di Potenza è stata comunque effettuata, fatta salva la possibilità della provincia medesima di un eventuale successivo trasferimento della strada che si consegna ad altro diverso competente destinatario che venisse individuato;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il verbale di consegna alla provincia di Potenza, sottoscritto in data 27 settembre 2004, del

tratto di strada compreso dalla progr. km 1+500,00 alla progr. km 5+715,00 del primo lotto della strada di collegamento tra l'area industriale «Isca - Pantanelle» (Valle del Melandro) e la s.s. 19-ter nei pressi dell'abitato di Polla e l'autostrada Salerno - Reggio Calabria, ad esclusione delle controstrade aventi valenza comunale - progr. n. 39/60/6077.

Art. 2.

Considerato che, allorché sarà realizzato anche il secondo lotto della strada in argomento, attualmente in corso di esecuzione, l'intera arteria servirà traffici interregionali, la suddetta consegna avrà valenza temporanea e l'opera potrà essere trasferita, da parte della provincia di Potenza all'ANAS, nel momento in cui fosse applicabile l'art. 2, comma 6, punto A del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1991, n. 285.

Art. 3.

La provincia di Potenza provvederà, a sua cura e spese, a volturare a proprio nome l'intestazione dei suoli espropriati dal concessionario, secondo direttive, per conto ed a favore delle amministrazioni statali succedutesi e designate all'attuazione degli interventi ex art. 21 e 32, legge n. 219/1981.

Art. 4.

La provincia di Potenza provvederà, altresì, a subentrare ovvero a volturare a proprio nome tutte le eventuali concessioni, servitù, contratti di fornitura di servizi, inerenti il progetto.

Art. 5.

Il presente decreto viene notificato al Ministero delle attività produttive ed al concessionario R.T.I. Pizzarotti & C. S.p.a. e, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, alla provincia di Potenza.

Roma, 15 ottobre 2004

Il commissario ad acta: D'AMBROSIO

04A10647

DECRETO 15 ottobre 2004.

Approvazione del verbale di consegna alla provincia di Salerno del tratto di strada, compreso tra la progr. km 5+715,00 e la progr. km 6+199,50. Strada di collegamento tra l'area industriale di «Isca Pantanelle» (Valle del Melandro) e la S.S. 19-*ter*, nei pressi dell'abitato di Polla e l'autostrada Salerno - Reggio Calabria - 1° lotto.

IL COMMISSARIO *AD ACTA*
EX ART. 86, LEGGE N. 289/2002

Vista la legge 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge del 22 ottobre 1992, n. 415, con cui è stata, fra l'altro, disposta la soppressione del Dipartimento per il Mezzogiorno e dell'Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno;

Visto l'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993, che trasferisce, in particolare, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato le funzioni relative alla ricostruzione dei territori della Campania e Basilicata colpiti dagli eventi sismici del 1980/81, per la parte relativa alle attività produttive;

Visto il decreto in data 31 maggio 1993 del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed in particolare l'art. 1, relativo al trasferimento delle funzioni e delle competenze di cui agli articoli 27 e 39 del decreto legislativo del 30 marzo 1990, n. 76, svolte dalla Gestione Separata Terremoto costituita presso la soppressa Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno ai sensi dell'art. 13 della legge del 10 febbraio 1989, n. 48;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 22 giugno 1993, con il quale è stata individuata la Direzione generale della produzione industriale quale ufficio del Ministero competente per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del citato art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 96/1993;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 28 marzo 1997 con il quale è stato approvato il regolamento recante norme sulla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed è stata individuata, all'art. 7, la Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese per le competenze relative alle zone colpite dagli eventi sismici di cui al decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 330, che istituisce il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale del 21 luglio 2000 di riorganizzazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale del M.I.C.A. che attribuisce all'Ufficio B5 della D.G.C.I.I. il completamento degli interventi nelle aree terremotate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Vista la legge n. 289 del 27 dicembre 2002 che, all'art. 86 (Interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219), prevede la nomina di un Commissario *ad acta* al fine della definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali di cui all'art. 32 della legge n. 219/1981;

Visto il decreto del 21 febbraio 2003 del Ministro delle attività produttive di nomina del sottoscritto quale Commissario *ad acta* registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2003 - Ufficio di controllo atti Ministero delle attività produttive, registro n. 1 Attività Produttive, foglio n. 265 - e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 2003;

Visto che, ai sensi del comma 1 del citato art. 86 della legge n. 289/2002, il commissario ad acta deve provvedere, tra l'altro, alla consegna definitiva delle opere collaudate agli enti destinatari, preposti alla relativa gestione;

Vista la convenzione in data 15 settembre 1982, intercorsa tra il Ministro Segretario di Stato all'uopo designato all'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, concedente, ed il raggruppamento temporaneo di Imprese Pizzarotti & C. S.p.a. (capogruppo e mandataria) ed altre, concessionario, con la quale sono state affidate al medesimo concessionario la progettazione e la realizzazione delle infrastrutture dei nuclei industriali di S. Nicola di Melfi, Valle di Vitalba ed Isca Pantanelle;

Visto l'atto aggiuntivo, stipulato in data 26 giugno 1989, con il quale è stata affidata al R.T.I. Pizzarotti & C. S.p.a. ed altre la progettazione e la realizzazione della strada di collegamento tra l'area industriale «Isca Pantanelle» e la s.s. 19-ter, nei pressi dell'abitato di Polla, e l'autostrada Salerno - Reggio Calabria;

Visto il decreto n. 579/32/CO/PCM del 28 giugno 1989 della Presidenza del Consiglio dei Ministri con il quale è stato approvato il suddetto progetto di massima della strada di collegamento tra l'area industriale «Isca Pantanelle» e la s.s. 19-ter, nei pressi dell'abitato di Polla, e l'autostrada Salerno - Reggio Calabria, nonché il sopracitato atto aggiuntivo;

Visto il decreto n. 212/32.CO/MISM del 28 febbraio 1990 del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno con il quale è stato approvato, per mancanza delle necessarie disponibilità finanziarie, il progetto esecutivo della strada in argomento relativamente al solo lotto funzionale individuata tra il km 0+000,00 ed il km 6+199,50, comprensivo della bretella di collegamento alla viabilità esistente;

Visto che per l'esecuzione dei lavori in argomento è stato concesso un termine di ventiquattro mesi a partire dalla data del decreto di approvazione e, pertanto, il termine per l'ultimazione dei lavori è stato fissato al 28 febbraio 1992;

Visto che con il medesimo decreto è stata dichiarata la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere in argomento e sono stati statuiti i termini per il compimento della procedura espropriativa al 28 febbraio 1995;

Visto il decreto n. 168/32.CO/MISM del 21 giugno 1990 del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno con il quale è stata autorizzata l'occupazione d'urgenza delle aree interessate dalla costruzione della strada relativa al lotto funzionale dal km 0+000,00 al km 6+199,50;

Visto il decreto n. 125/GST/MICA del 19 giugno 1996 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con il quale è stato riapprovato il progetto, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, e sono stati prorogati i termini per l'espletamento delle attività espropriative al 18 dicembre 1997 e per l'occupazione d'urgenza al 18 giugno 1998;

Visto l'atto di transazione stipulato in data 17 luglio 1997 tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il concessionario con il quale sono state definite, in relazione a tutti i progetti affidati in concessione al R.T.I. Pizzarotti & C. S.p.a. ed altre, tra cui i lavori di cui al progetto in argomento, tutte le controversie insorte tra il concedente ed il concessionario, in parte già decise con lodi arbitrali emessi in data 1º aprile 1994 e 15 maggio 1995 ed impugnati dall'amministrazione, ed in parte dedotte con domanda di arbitrato notificata in data 23 febbraio 1996;

Visto il decreto n. 356/MICA/GST del 17 luglio 1997 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con il quale è stata approvata la maggiore somma relativa all'impegno assunto dall'amministrazione con la transazione suddetta, unitamente alla perizia tecnica e di assestamento finale ed all'atto di sottomissione;

Visto che con il medesimo decreto n. 356/GST/MICA del 17 luglio 1997 sono stati fissati i termini per il completamento dei lavori al 17 luglio 1999 ed i termini per il completamento delle procedure espropriative al 18 agosto 1999;

Visto il decreto n. 385/GST/MICA dell'8 settembre 1997 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con il quale è stata approvata la maggiore spesa prevista all'art. 5.2 del citato atto di transazione del 17 luglio 1997;

Visto il decreto n. 301/GST/MICA del 16 ottobre 1998 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con il quale sono stati approvati i nuovi prezzi NP 29 e NP 30, concordati con la Direzione dei lavori, a norma degli articoli 21 e 22 del regolamento n. 350/1895;

Visto il decreto n. 169/GST/MICA del 30 luglio 1999 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con il quale è stata approvata la proroga del termine di ultimazione dei lavori al 16 novembre 1999 e delle procedure espropriative al 18 febbraio 2000;

Visto il decreto n. 27/GST/MICA del 18 febbraio 2000 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con il quale è stata approvata la proroga del termine delle procedure espropriative al 18 agosto 2000;

Visto il decreto n. 96/GST/MICA del 16 agosto 2000 e successivo decreto di rettifica n. 124/GST/MICA del 6 novembre 2000 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con il quale è stata approvata la proroga del termine di compimento delle procedure espropriative al 18 agosto 2001;

Visto il decreto n. 11/B5/MICA del 31 gennaio 2001 del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato con il quale è stato approvato, a seguito dell'acquisizione del parere favorevole dell'Avvocatura Generale dello Stato in data 16 gennaio 2001, prot. n. 0004122, l'atto di transazione sottoscritto in data 17 luglio 1997 tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il raggruppamento temporaneo tra le imprese Pizzarotti & C. S.p.a. ed altre;

Visto il decreto n. 5/B5/MAP del 15 gennaio 2003 del Ministero delle attività produttive con il quale è stata approvata la perizia di assestamento finale, unitamente all'atto di sottomissione, con la quale, tra l'altro, è stata stralciata l'esecuzione della bretella di collegamento alla viabilità esistente prevista nel progetto principale;

Visto che con il citato decreto n. 5/B5/MAP del 15 gennaio 2003 è stato concesso, per l'esecuzione dei lavori, un tempo di sei mesi decorrenti dalla data del medesimo decreto, per cui il termine di ultimazione dei lavori è stato fissato al 15 luglio 2003 ed è stato, altresì, riapprovato il progetto ai fini della pubblica utilità, urgenza e indifferibilità, nonché fissato al 31 dicembre 2003 il termine per il completamento delle procedure espropriative;

Visto il decreto n. 113/B5/MAP del 29 dicembre 2003 del Ministero delle attività produttive con il quale, a rettifica del quadro di spesa precedentemente approvato con il citato decreto n. 5/B5/MAP del 15 gennaio 2003, è stato approvato il nuovo quadro di spesa del progetto in argomento;

Visto l'atto unico di collaudo tecnico-amministrativo finale, redatto in data 12 marzo 2004 dalla commissione di collaudo ed approvato con decreto del Ministero delle attività produttive n. 34/B5/MAP del 20 aprile 2004, con il quale sono state collaudate le opere in argomento;

Visto che la procedura espropriativa è stata completata con decreto prefettizio del 16 dicembre 2003 n. 20030002150U.D., fatti salvi eventuali contenziosi che tuttavia rientrerebbero nei rapporti di concessione esistenti tra il Ministero delle attività produttive ed il concessionario R.T.I. Pizzarotti & C. S.p.a. ed altre;

Visto che la strada in argomento ricade in parte nel territorio della provincia di Salerno ed in parte nel territorio della provincia di Potenza e, specificatamente dalla progr. km 0+000,00 alla progr. km 5+715,00 nella provincia di Potenza e dalla progr. km 5+715,00 alla progr. km 6+199,50 nella provincia di Salerno;

Visto che i destinatari finali del primo lotto dell'opera in questione risultano essere le province competenti territorialmente, in relazione alle caratteristiche della viabilità in argomento ed in quanto il citato primo lotto, prosegue con il secondo lotto della medesima strada, attualmente in corso di esecuzione, che si collega con la ex s.s. 19-ter, oggi individuata strada di interesse regionale giusta decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 28 settembre 2001;

Visto che all'attualità il destinatario finale del tratto di strada compreso dalla progr. km 0+000,00 alla progr. km 5+715,00 risulta, pertanto, essere la provincia di Potenza;

Vista la nota n. 1012 del 16 aprile 2004 del commissario ad acta con la quale è stata informata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i., la provincia di Potenza, la regione Basilicata, l'ANAS ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Considerato che non sussistono danni attribuibili ad eventi naturali eccezionali riferiti all'opera in argomento, intervenuti a far data dall'approvazione del collaudo delle opere (v. nota commissariale n. 1012 del 16 aprile 2004);

Visto il proprio decreto n. 047 del 27 maggio 2004 annotato all'ufficio di bilancio presso il M.A.P. al n. 88 in data 28 maggio 2004, con il quale è stato delegato alle operazioni di consegna definitiva delle opere in argomento alle province competenti l'ing. Paolo Turi, responsabile della sede di Salerno del M.A.P. e coordinatore della struttura commissariale, in rappresentanza del commissario *ad acta* ex art. 86, legge n. 289/2002;

Visto il verbale di consegna definitiva sottoscritto in data 13 settembre 2004 dall'ufficio commissariale ex art. 86, legge n. 289/2002 e dalla provincia di Potenza con il quale è stato consegnato alla medesima provincia il tratto di strada compreso dalla progr. km 0+000,00 alla progr. km 1+500,00 del primo lotto della strada di collegamento in questione, ad esclusione delle controstrade aventi valenza comunale;

Visto il verbale di consegna sottoscritto in data 27 settembre 2004 dall'ufficio commissariale ex art. 86, legge n. 289/2002 e dalla provincia di Potenza con il quale è stato consegnato alla provincia medesima l'ulteriore tratto di strada compreso dalla progr. km 1+500,00 alla progr. km 5+715,00 del citato primo lotto della strada di collegamento suddetta, ad esclusione delle controstrade aventi valenza comunale;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il verbale di consegna alla provincia di Salerno, sottoscritto in data 20 settembre 2004, del tratto di strada compreso dalla progr. km 5+715,00 alla progr. km 6+199,50 del primo lotto della strada di collegamento tra l'area industriale «Isca - Pantanelle» (Valle del Melandro) e la s.s. 19-*ter* nei pressi dell'abitato di Polla e l'autostrada Salerno - Reggio Calabria - progr. n. 39/60/6077.

Art. 2.

Considerato che, allorché sarà realizzato anche il secondo lotto della strada in argomento, attualmente in corso di esecuzione, l'intera arteria servirà traffici interregionali, la suddetta consegna avrà valenza temporanea e l'opera potrà essere trasferita, da parte della provincia di Salerno all'ANAS, nel momento in cui fosse applicabile l'art. 2, comma 6, punto A del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1991, n. 285.

Art. 3.

Il suddetto tratto di strada consegnato sarà chiuso al transito a cura del concessionario R.T.I. Pizzarotti & C. S.p.a. ed altre mediante apposizione di barriere del tipo New Jersey in corrispondenza dei capisaldi.

Art. 4.

La provincia di Salerno provvederà, a sua cura e spese, a volturare a proprio nome l'intestazione dei suoli espropriati dal concessionario, secondo direttive, per conto ed a favore delle amministrazioni statali succedutesi e designate all'attuazione degli interventi ex art. 21 e 32, legge n. 219/1981.

Art. 5.

La provincia di Salerno provvederà, altresì, a subentrare ovvero a volturare a proprio nome tutte le eventuali concessioni, servitù, contratti di fornitura di servizi, inerenti il progetto.

Art. 6.

Il presente decreto viene notificato al Ministero delle attività produttive ed al concessionario R.T.I. Pizzarotti & C. S.p.a. e, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, alla provincia di Salerno.

Roma, 15 ottobre 2004

Il commissario ad acta*:* D'AMBROSIO

04A10648

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 19 ottobre 2004.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «Istituto Parma Qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Culatello di Zibello».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 2 aprile 2002, 10 luglio 2002, 19 novembre 2002, 11 marzo 2003, 19 giugno 2003, 28 ottobre 2003, 4 marzo 2004 e 1° luglio 2004, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Istituto Parma Qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta» con decreto 23 aprile 1999 è stata prorogata fino al 19 novembre 2004;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Culatello di Zibello», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 18 marzo 2002, protocollo numero 61355;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Culatello di Zibello»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 23 aprile 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Istituto Parma Qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta», con sede in Langhirano (Parma), via Roma 82/b-82/c con decreto 23 aprile 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Culatello di Zibello» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti 2 aprile 2002, 10 luglio 2002, 19 novembre 2002, 11 marzo 2003, 19 giugno 2003, 28 ottobre 2003, 4 marzo 2004 e 1° luglio 2004 è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 19 novembre 2004.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 23 aprile 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 2004

Il direttore generale: ABATE

04A10522

DECRETO 19 ottobre 2004.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Mortadella Bologna».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 12 dicembre 2003, 31 marzo 2004 e 1° luglio 2004, con i quali la validità dell'autorizzazione

triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ», con decreto del 21 dicembre 2000, è stata prorogata fino al 26 novembre 2004;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Mortadella Bologna» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 21 ottobre 2003, protocollo n. 65243;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Mortadella Bologna»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 21 dicembre 2000;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Istituto Nord Est Qualità - INEQ», con sede in Villanova di San Daniele del Friuli (Udine), via Nazionale n. 33/35, con decreto 21 dicembre 2000, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Mortadella Bologna» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1549 del 17 luglio 1998, già prorogata con decreti 12 dicembre 2003, 31 marzo 2004 e 1º luglio 2004 è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 26 novembre 2004.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 21 dicembre 2000.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 2004

Il direttore generale: ABATE

04A10523

DECRETO 19 ottobre 2004.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «I.N.O.Q. - Istituto Nord Ovest Qualità - Soc. coop. a r.l.», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 20 marzo 2002, 16 luglio 2002, 19 novembre 2002, 11 marzo 2003, 19 giugno 2003, 24 ottobre 2003, 4 marzo 2004 e 7 luglio 2004, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.», con decreto 26 marzo 1999 è stata prorogata fino al 19 novembre 2004;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 21 marzo 2002, protocollo numero 61439;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 26 marzo 1999;

Considerato che con regolamento della Commissione CE n. 464/2004 del 12 marzo 2004 è stato modificato alcuni elementi ed in particolare l'art. 8 del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte»;

Considerato che l'art. 8, lettera *c)* del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte» stabilisce che nel preparato alimentare deve avvenire citando in qualunque punto dell'etichetta la dicitura «prodotto ottenuto con "Nocciola del Piemonte" o "Nocciola Piemonte"»;

Considerato che il Consorzio di tutela Nocciola del Piemonte con decreto ministeriale 4 dicembre 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 18 dicembre 2003 è stato riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre n. 526, ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma sulla indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte» registrata con regolamento CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996;

Considerato che la vigilanza sul rispetto di quanto previsto dalla lettera *c)* dell'art. 8 del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte» verrà svolta dal Consorzio di tutela Nocciola del Piemonte;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.», con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grosso n. 82 con decreto 26 marzo 1999, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996, già prorogata con decreti 20 marzo 2002, 16 luglio 2002, 19 novembre 2002, 11 marzo 2003,

19 giugno 2003, 24 ottobre 2003, 4 marzo 2004 e 7 luglio 2004, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 19 novembre 2004.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'art. precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 26 marzo 1999.

Art. 3.

La vigilanza sul rispetto di quanto previsto dalla lettera *c)* dell'art. 8 del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte» verrà svolta dal Consorzio di tutela Nocciola del Piemonte, riconosciuto con decreto ministeriale 4 dicembre 2003, ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre n. 526, ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma sulla indicazione geografica «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 2004

Il direttore generale: ABATE

04A10524

DECRETO 20 ottobre 2004.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Erice» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo;

Vista la domanda presentata dalle organizzazioni di categoria della provincia di Trapani - Confederazione Italiana Agricoltori, Coldiretti, Unione Agricoltori, Lega delle Cooperative, Associazione Generale Cooperative Italiane, Unione Cooperative, Federvini, Federdoc, Unione Italiana Vini, nelle persone dei loro rispettivi rappresentanti, in data 27 febbraio 2003, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Erice»;

Visto il parere favorevole della Regione siciliana in merito alla richiesta di riconoscimento dei vini a denominazione di origine controllata «Erice» in sostituzione della indicazione geografica tipica «Colli Ericini» riconosciuta con decreto ministeriale 10 ottobre 1995 e successive modifiche;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi in Erice (Trapani) il giorno 11 febbraio 2004, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni ed aziende vitivinicole;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2003 recante: «modalità e requisiti per la delimitazione della zona di imbottigliamento nei disciplinari di produzione dei vini a D.O.C. e D.O.C.G.»;

Considerato che, con nota prot. n. 4151 del 14 giugno 2004, la Regione siciliana ha provveduto, con ulteriore istruttoria, a verificare la percentuale del 66% di rappresentatività stabilita dal predetto decreto ministeriale e che gli atti giustificativi sono depositati presso la Regione stessa, Assessorato agricoltura e foreste - Direzione interventi strutturali;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Erice» pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 185 del 9 agosto 2004;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati in relazione al parere ed alla proposta di disciplinare sopracitati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Erice» e all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in conformità al parere espresso dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta la denominazione di origine controllata «Erice» ed è approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.

2. La denominazione di origine controllata «Erice» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2004.

3. La indicazione geografica tipica «Colli Ericini», riconosciuta con decreto ministeriale 10 ottobre 1995, deve intendersi revocata a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi tutti gli effetti determinatisi.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla vendemmia 2004, il proprio prodotto con la denominazione di origine controllata «Erice», sono tenuti ad effettuare — ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 — la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai competenti organi territoriali, ai fini dell'iscrizione nei medesimi all'apposito albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Erice» entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

1. I vigneti denunciati ai sensi del precedente art. 2, solo per l'annata 2004, possono essere iscritti a titolo provvisorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, se a giudizio degli organi tecnici della Regione siciliana, le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la Regione stessa non abbia ancora potuto effettuare, per impossibilità tecnica, gli accertamenti di idoneità previsti dalla normativa vigente.

Art. 4.

1. Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Erice», in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo sopracitato, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni diversi da quelli indicati nell'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, purché la presenza, in detti vigneti, di viti diverse da quelle previste dal suddetto art. 2, non risulti essere superiore al 20% del totale della base ampelografica prevista per la produzione dei citati vini.

2. La deroga di cui sopra non si applica, ai sensi del regolamento comunitario n. 1493/99, all. 8, lettera *e)*, alle tipologie di vini che prevedono l'utilizzo del monovitigno per un minimo dell'85%.

3. Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'Assessorato regionale all'agricoltura, ai fini dell'effettuazione degli accertamenti tecnici di idoneità.

Art. 5.

1. Ai vini da tavola ad indicazione geografica tipica «Colli Ericini» che alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, si trovino già confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di dodici mesi, per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di diciotto mesi, per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di ventiquattro mesi, per il prodotto in commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze del prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate, fino ad esaurimento, a condizione che entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate alla Camera di commercio competente per territorio e che sui recipienti sia apposta la scritta «vendita autorizzata fino ad esaurimento» o in alternativa su di essi sia riportato l'anno di produzione delle uve ovvero l'indicazione che trattasi di prodotto ottenuto dalla vendemmia 2003 o di anni precedenti, purché documentabile.

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti nel primo comma del presente articolo, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento. In tal caso, dette rimanenze devono essere denunciate alla Camera di commercio competente per territorio entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione, le rimanenze di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso ufficio che ha ricevuto la denuncia, recante l'indicazione degli estremi della denuncia medesima.

Art. 6.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Erice» è tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2004

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «ERICE»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine controllata «Erice» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

«Erice» Bianco;

«Erice» Ansonica o Insolia;

«Erice» Catarratto;

«Erice» Grecanico;
«Erice» Grillo;
«Erice» Chardonnay;
«Erice» Muller Thurgau;
«Erice» Sauvignon;
«Erice» Vendemmia Tardiva Zibibbo;
«Erice» Vendemmia Tardiva Sauvignon;
«Erice» Moscato;
«Erice» Passito;
«Erice» Spumante (nelle tipologie Dolce e Brut);
«Erice» Rosso (anche nella tipologia Riserva);
«Erice» Calabrese o Nero d'Avola;
«Erice» Frappato;
«Erice» Perricone o Pignatello;
«Erice» Cabernet Sauvignon;
«Erice» Syrah;
«Erice» Merlot.

Art. 2.

Base ampelografica

I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

«Erice» Bianco:

Catarratti: minimo 60%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei, alla coltivazione nella Regione siciliana, fino ad un massimo del 40%.

La denominazione di origine controllata «Erice» con la menzione di uno dei seguenti vitigni Chardonnay, Muller Thurgau, Sauvignon, Ansonica o Insolia, Grecanico dorato o Grecanico, Grillo, Catarratti, Moscato di Alessandria o Zibibbo, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni idonei alla coltivazione nella regione siciliana fino ad un massimo del 15%.

«Erice» Vendemmia Tardiva Zibibbo:

Moscato di Alessandria o Zibibbo minimo 95%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni idonei alla coltivazione nella Regione siciliana fino ad un massimo del 5%.

«Erice» Vendemmia Tardiva Sauvignon:

Sauvignon B. minimo 95%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni idonei alla coltivazione nella Regione siciliana fino ad un massimo del 5%.

«Erice» Passito:

Moscato di Alessandria o Zibibbo minimo 95%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni idonei alla coltivazione nella Regione siciliana fino ad un massimo del 5%.

«Erice» Moscato:

Moscato di Alessandria minimo 95%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni idonei alla coltivazione nella Regione siciliana fino ad un massimo del 5%.

«Erice» Rosso (anche nella tipologia Riserva):

Calabrese o Nero d'Avola: minimo 60%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nella Regione siciliana fino ad un massimo del 40%.

La denominazione di origine controllata «Erice» con la menzione di uno dei seguenti vitigni Calabrese o Nero d'Avola, Frappato, Cabernet Sauvignon, Perricone o Pignatello, Syrah, Merlot, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni idonei alla coltivazione nella Regione siciliana fino ad un massimo del 15%.

«Erice» Spumante:

per la tipologia Dolce: Moscato di Alessandria o Zibibbo minimo 95%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni idonei alla coltivazione nella Regione siciliana fino ad un massimo del 5%;

per la tipologia Brut: Chardonnay minimo 70%.

Possono concorrere alla produzione di detto spumante altri vitigni idonei alla coltivazione nella Regione siciliana fino ad un massimo del 30%.

Art. 3.

Zona di produzione uve

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Erice» ricade nella provincia di Trapani e comprende i terreni vocati alla qualità di tutto il territorio del comune di Buseto Palizzolo e parte dei territori dei comuni di Erice, Valderice, Custonaci, Castellammare del Golfo e Trapani.

La zona è così delimitata: la delimitazione ha inizio nel comune di Erice in località Grotta Perciata per procedere in senso antiorario lungo le località San Matteo, Fontana Bianca, Martogna Porta Guastella, Torre dei quattro venti, Casa La Porta, Nord Santuario S. Anna, c.da Difali, Torrebianca, Villa Roccaforte fino ad incrociare la strada statale 113; si segue la strada statale 113 in direzione est sino ad arrivare in località Torretta, dove si interseca la via Fumosa; questa, viene percorsa in direzione sud fino ad incrociare la strada provinciale Trapani-Salemi che la si segue fino al Ponte della Collura; si continua lungo la linea del confine amministrativo del comune di Trapani fino ad arrivare in località Bruca dove si interseca il confine amministrativo di Buseto Palizzolo; da qui, sempre in senso antiorario, si prosegue lungo il confine amministrativo di Buseto Palizzolo, per arrivare in località Racabbe a quota 205 m s.l.m. che segna l'ingresso nel territorio di Castellammare del Golfo. La delimitazione procede in direzione nord lungo le quote 225, 231, 240 fino ad incrociare il confine amministrativo del comune di Custonaci. Si segue detto confine per giungere in località Brullo ed entrare nel territorio di Custonaci; da questo punto si segue la linea immaginaria che attraversa case Fontana, Case La Porta, Case Chiova, Bellazita, zona sud-est località Sperone, fino a collegarsi col pozzo della Noce; quindi si segue la zona pedemontana di Montagna Sparacio, si attraversa la strada provinciale Trapani-San Vito Lo Capo, si procede lungo la linea che unisce le località Ronza, Mandra, Mandria Luppino, Piano Alastre, Portella del Cerriolo, fino ad incontrare il ponte del Rio Forgia; si segue il percorso del fiume in direzione c.da Linciasa per poi deviare in direzione ovest attraversando Baglio Sciare, Rione Catalano, San Andrea Bonaria, Baglio Todaro ed, infine, incontrare la grotta Berciata in territorio di Erice, quale punto di inizio della delimitazione.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

4.1 - *Condizioni naturali dell'ambiente.*

Le condizioni ambientali di coltivazione dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Erice» devono essere quelle tradizionali della zona atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.

I vigneti devono trovarsi su terreni idonei per le produzioni della denominazione di origine di cui si tratta.

4.2 - *Densità d'impianto.*

Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3500 per le uve a bacca bianca e 4000 per le uve a bacca nera, in coltura specializzata.

4.3 - *Forme di allevamento e sesti di impianto.*

Le forme di allevamento consentite sono l'alberello e la controspalliera. Sono escluse le forme di allevamento espanse.

La Regione siciliana può consentire diverse forme di allevamento qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.

I sesti d'impianto devono essere adeguati alle forme di allevamento.

4.4 - *Irrigazione, forzatura.*

È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso.

4.5 - *Resa a ettaro e gradazione minima naturale.*

Le produzioni massime di uva, espresse in tonnellate a ettaro, e le gradazioni minime naturali sono le seguenti:

Tipologia	Produzione uva t/ha	Titolo alcolom. vol. nat. minimo % vol.
«Erice» Bianco	11	12,00
«Erice» Ansonica o Insolia	11	12,00
«Erice» Catarratto	11	12,00
«Erice» Grecanico	11	12,00
«Erice» Grillo	11	12,00
«Erice» Chardonnay	9	12,00
«Erice» Muller Thurgau	11	12,00
«Erice» Sauvignon	11	12,00
«Erice» Vendemmia Tardiva Sauv.	6	16,00
«Erice» Vendemmia Tardiva Zibibbo	6	16,00
«Erice» Moscato	11	12,00
«Erice» Passito	11	13,00
«Erice» Spumante (Dolce e Brut)	11	12,00
«Erice» Rosso (anche tipol. Riserva)	11	12,50
«Erice» Calabrese o Nero d'Avola	11	12,50
«Erice» Frappato	11	12,50
«Erice» Perricone o Pignatello	11	12,50
«Erice» Cabernet Sauvignon	9	12,50
«Erice» Syrah	11	12,50
«Erice» Merlot	9	12,50

A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per quantitativi di cui trattasi.

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

Art. 5.

Vinificazione ed elaborazione

5.1 - *Zona di vinificazione.*

Le operazioni di vinificazione, di elaborazione, ivi compreso l'appassimento delle uve, l'affinamento e l'invecchiamento obbligatorio debbono essere effettuate in tutto il territorio amministrativo dei comuni compresi anche solo in parte nella zona di produzione delle uve di cui all'art. 3.

5.2 - *Zona di imbottigliamento.*

Le operazioni di imbottigliamento dei vini a denominazione di origine controllata «Erice» devono essere effettuate all'interno della zona di vinificazione.

5.3 - *Correzioni.*

Non è consentito l'arricchimento.

5.4 - *Elaborazione.*

La tipologia spumante deve essere ottenuta esclusivamente con il metodo della rifermentazione in autoclave.

La tipologia passito deve essere ottenuta da uve appassite anche in fruttaio e/o con le tecniche ed attrezzature consentite dalla normativa vigente.

Le tipologie vendemmia tardiva devono essere ottenute da uve appassite sulla pianta.

5.5 - *Resa uva/vino e vino/ettaro.*

La resa massima dell'uva in vino finito e la produzione massima di vino per ettaro, comprese le aggiunte occorrenti per l'elaborazione dei vini spumanti, sono le seguenti:

Tipologia	Resa uva/vino	Prod. massima di vino Hl/ha
«Erice» Bianco	70%	77,00
«Erice» Ansonica o Insolia	70%	77,00
«Erice» Catarratto	70%	77,00
«Erice» Grecanico	70%	77,00
«Erice» Grillo	70%	77,00
«Erice» Chardonnay	70%	63,00
«Erice» Muller Thurgau	70%	77,00
«Erice» Sauvignon	70%	77,00
«Erice» Vendemmia Tardiva Zibibbo	60%	36,00
«Erice» Vendemmia Tardiva Sauvignon	60%	36,00
«Erice» Moscato	70%	77,00
«Erice» Passito	40%	44,00
«Erice» Spumante (Dolce e Brut)	70%	77,00
«Erice» Rosso (anche tipol. Riserva)	70%	77,00
«Erice» Calabrese o Nero d'Avola	70%	77,00
«Erice» Frappato	70%	77,00
«Erice» Perricone o Pignatello	70%	77,00
«Erice» Cabernet Sauvignon	70%	63,00
«Erice» Syrah	70%	77,00
«Erice» Merlot	70%	63,00

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75% per le tipologie bianche, rosse e spumante, il 63% per le tipologie vendemmia tardiva, il 43% per la tipologia passito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine. Oltre detti limiti decade il diritto alla denominazione di origine controllata per l'intera partita.

L'eccedenza del 5%, se ne ha le caratteristiche, può essere designata come vino ad I.G.T.

5.6 - *Invecchiamento.*

Per il vino «Erice Rosso», la menzione «Riserva» è ammessa a condizione che, prima dell'immissione al consumo, venga sottoposto ad un periodo minimo di invecchiamento di anni due, a decorrere dal 10 novembre dell'anno di produzione delle uve.

Art. 6.

Caratteristiche dei vini al consumo

I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

«Erice» Bianco:

colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;

odore: delicato, fragrante;

sapore: secco, armonico, vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

«Erice» Grecanico:

colore: paglierino più o meno carico con riflessi verdolini;

odore: delicato, gradevole più o meno fruttato;

sapore: secco, pieno, tipico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,0 q/l.

«Erice» Chardonnay:

colore: giallo paglierino con riflessi dorati;

odore: caratteristico;

sapore: fruttato, armonico, morbido;

titolo alcolometrico volumico totale min. 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

«Erice» Muller Thurgau:
colore: giallo paglierino con riflessi dorati;
odore: caratteristico, aromatico;
sapore: secco, fruttato, armonico, morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

«Erice» Sauvignon:
colore: giallo paglierino con riflessi dorati;
odore: caratteristico;
sapore: secco, fruttato, armonico, morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

«Erice» Ansonica o Insolia:
colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
odore: delicato;
sapore: secco, armonico con buona persistenza;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

«Erice» Grillo:
colore: giallo paglierino con riflessi dorati;
odore: intenso, delicato;
sapore: secco, fruttato, armonico con buona persistenza;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

Erice» Catarratto:
colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
odore: delicato;
sapore: secco, armonico con buona persistenza;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

«Erice» Moscato:
colore: giallo paglierino con riflessi dorati;
odore: aromatico caratteristico;
sapore: aromatico, armonico con buona persistenza;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

«Erice» Spumante Dolce:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino;
odore: aromatico, caratteristico;
sapore: aromatico, armonico con buona persistenza;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol., di cui almeno 6,0% effettivo;
acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l;
zuccheri min.: secondo normative CE.

«Erice» Spumante Brut:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino;
odore: caratteristico con delicato sentore di lievito;
sapore: fresco con buona persistenza;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l;
zuccheri massimo: 15 g/l.

«Erice» Rosso:
colore: rosso rubino intenso;
odore: caratteristico;
sapore: asciutto, moderatamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

«Erice» Calabrese o Nero d'Avola:
colore: rosso rubino intenso;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: secco, pieno, moderatamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

«Erice» Frappato:
colore: rubino più o meno intenso;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: secco, lievemente tannico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

«Erice» Perricone o Pignatello:
colore: rosso rubino intenso;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: secco, armonico leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

«Erice» Cabernet Sauvignon:
colore: rosso rubino intenso;
odore: etereo, gradevole, leggermente erbaceo;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25 g/l.

«Erice» Merlot:
colore: rosso rubino intenso;
odore: caratteristico;
sapore: pieno, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25 g/l.

«Erice» Syrah:
colore: rosso rubino;
odore: delicato, caratteristico, gradevole;
sapore: secco, piacevolmente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23 g/l.

«Erice» Rosso Riserva:
colore: rosso rubino intenso con riflessi aranciati;
odore: complesso, etereo, fine;
sapore: asciutto, moderatamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.

«Erice» Passito:

colore: da paglierino a dorato;

odore: caratteristico, persistente;

sapore: dolce, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol., di cui almeno il 12,50% vol. svolto ed il 3,50% vol. da svolgere;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

«Erice» Vendemmia tardiva Zibibbo:

colore: da paglierino a dorato;

odore: caratteristico, persistente;

sapore: dolce, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol., di cui almeno il 12,50% vol. svolto ed il 3,50% vol. da svolgere;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

«Erice» Vendemmia tardiva Sauvignon:

colore: da giallo paglierino al dorato carico;

odore: caratteristico, persistente;

sapore: dolce, equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol., di cui almeno il 12,50% vol. svolto ed il 3,50% vol. da svolgere;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, sentita la Regione siciliana, modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.

Art. 7.

Etichettatura, designazione e presentazione

7.1 - *Qualificazioni.*

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e che non siano idonei a trarre in inganno il consumatore.

7.2 - *Menzioni facoltative.*

Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, come quelle del colore, del modo di elaborazione e altre, purché pertinenti ai vini di cui all'art. 1.

7.3 - *Annata.*

Nell'etichettatura dei vini «Erice» l'indicazione dell'annata di produzione dell'uve è obbligatoria per i tipi tranquilli.

Art. 8.

Confezionamento

8.1 - *Volumi nominali.*

I vini di cui all'art. 1 devono essere immessi al consumo in recipienti di volume nominale di 0,187 litro, 0,250 litro, 0,375 litro, 0,500 litro, 0,750 litro, 1,000 litro, 1,500 litro, 3 litri e 5 litri.

04A10601

DECRETO 21 dicembre 2004.

Autorizzazione, al laboratorio «Arte Casearia Srl», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990, che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 8 ottobre 2004 dal laboratorio «Arte Casearia Srl», ubicato in Modena, via Polonia n. 33/2, volta ad ottenere l'autorizzazione, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 16 aprile 2004 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio «Arte Casearia Srl», ubicato in Modena, via Polonia n. 33/2, nella persona del responsabile dott. Gianlorenzo Silvagni, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 2004

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/1990 All p.to 13
Acidità volatile	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/1990 All p.to 14
Acido sorbico	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/1990 punto 22; par. 1, 2 (metodo di riferimento)
Alcalinità delle ceneri	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/1990 All p.to 10
Anidride carbonica	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/1990 punto 37.2
Anidride Solforosa	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/1990 All p.to 25.2.3
Ceneri	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/1990 All p.to 9
Titolo Alcolometrico Volumico	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/1990 + Reg CE 128/2004 23/01/2004 GU CE L 19 27/01/2004 punto 1 par. 4 bis
Massa Volumica e Densità relativa a 20 °C	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/1990 punto 1; par. 1, 2, 3, 5.2 (metodi usuali)
Zuccheri riduttori	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/1990 All p.to 5.3.2

04A10754

DECRETO 27 ottobre 2004.

Conferimento, all'Istituto Marchigiano di Tutela, in Moie di Maiolati Spontini, dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001 per la DOC «Serrapetrona».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) 89/395 e 89/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001 concernente il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21 marzo 2002 concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli, delle relative istruzioni e del prospetto tariffario ai fini dell'applicazione del citato decreto ministeriale 29 maggio 2001;

Visti i decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 dicembre 2001, 9 agosto 2002 e 31 luglio 2003 concernenti la proroga del termine previsto dall'art. 4, comma 4, del citato decreto 29 maggio 2001, relativo alla scadenza della presentazione della domanda per ottenere l'incarico di controllo da parte dei consorzi di tutela;

Visto in particolare l'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003 che consente di poter autorizzare in via sperimentale i consorzi di tutela che si siano candidati all'attività di controllo in conformità alle istruzioni di cui al citato decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 4 dicembre 2003 concernente il conferimento all'Istituto marchigiano di tutela dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001 per la DOC «Vernaccia di Serrapetrona»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 7 aprile 2004 recante la proroga del termine previsto dall'art. 2, comma 2, lettera *e)* dei decreti ministeriali, concernenti l'incarico, ai consorzi di tutela dei vini DOC a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 maggio 2001;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 28 settembre 2004 concernente la modifica dei decreti di conferimento ai consorzi di tutela dei vini a denominazione di origine dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001 per le rispettive D.O.C.G. e D.O.C.;

Visto il decreto 18 agosto 2004 di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Vernaccia di Serrapetrona», di approvazione del relativo disciplinare di produzione e di revoca della denominazione di origine controllata del vino «Vernaccia di Serrapetrona»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 18 agosto 2004 e successive modifiche con il quale è stata riconosciuta la DOC del vino «Serrapetrona» ed approvato il relativo disciplinare di produzione, che rispetto al precedente disciplinare, non include la «Vernaccia di Serrapetrona»;

Vista la richiesta presentata dall'Istituto marchigiano di tutela, con sede in Moie di Maiolati Spontini (Ancona), via Ariosto, 67, munito dell'incarico di vigilanza ai sensi dell'art. 19 della legge n. 164/1992, intesa ad ottenere l'incarico per l'attività di controllo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 29 maggio 2001 nei confronti della DOC del vino «Serrapetrona», corredata della relativa documentazione ed in particolare del piano dei controlli e del relativo tariffario;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione del Consorzio istante nei confronti della citata DOC «Serrapetrona», ai sensi dell'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Istituto marchigiano di tutela, con sede in Moie di Maiolati Spontini (Ancona), via Ariosto, 67, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001 per la DOC del vino «Vernaccia di Serrapetrona», nei confronti di tutti i produttori (viticoltori, vinificatori e imbottigliatori) che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2.

1. L'Istituto marchigiano di tutela autorizzato del vino «Serrapetrona», di seguito denominato Consorzio autorizzato, dovrà assicurare che, conformemente alle attività schematizzate nel piano di controllo approvato, il processo produttivo ed il prodotto certificato con la DOC «Serrapetrona» rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione approvato con il decreto indicato nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la regione, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la provincia e i comuni competenti per territorio di produzione della DOC «Serrapetrona» sono tenuti a mettere a disposizione del Consorzio autorizzato ogni utile documentazione, in particolare gli albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio di produzione è tenuta a verificare l'avvenuto pagamento al Consorzio autorizzato degli oneri relativi all'attività di controllo, da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole e forestali;

c) la regione, la provincia e la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio di produzione possono delegare al Consorzio autorizzato le funzioni ad esse attribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164 e dal decreto ministeriale n. 256/1997 in materia di gestione e di controlli nel settore dei V.Q.P.R.D.; in particolare la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura può delegare il Consorzio autorizzato, conformemente al disposto dell'art. 16, comma 3, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, a rilasciare, limitatamente alla DOC «Serrapetrona», le ricevute di produzione delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;

d) le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sui recipienti di capacità non superiore a 60 litri la dicitura «sottoposto a controllo ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001» e la numerazione attribuita dal Consorzio autorizzato a seguito del parere di conformità. Fermo restando l'obbligo dell'indicazione della citata dicitura, in alternativa alla predetta numerazione, sino al termine dell'attività di monitoraggio di cui all'art. 5, comma 1, del presente decreto, è consentito l'utilizzo dell'indicazione del lotto — ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 — attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta al Consorzio autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità. Il sistema di identificazione numerica scelto tra i due citati deve essere comunicato dal Consorzio autorizzato al Ministero delle politiche agricole e forestali entro la data di entrata in vigore del presente decreto. Le predette indicazioni devono figurare nel rispetto di una delle seguenti modalità alternative:

su apposito contrassegno, di forma e/o colore e/o modalità di applicazione sul recipiente diversi rispetto a quelli utilizzati per i vini DOCG, purché il Consorzio autorizzato trasmetta al Ministero delle politiche agricole e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un esemplare del contrassegno medesimo, comunicando altresì le modalità di applicazione sul recipiente, per la relativa approvazione;

nell'ambito dell'etichettatura, anche a margine del campo visivo in cui sono collocate le indicazioni obbligatorie previste dalla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di designazione e presentazione, evitando anche in tale caso ogni possibile confusione con le disposizioni sui contrassegni dei vini DOCG;

e) in deroga alle disposizioni di cui precedente lettera *d)*, in via di prima applicazione del presente decreto, sino al termine dell'attività di controllo sperimentale di cui trattasi, il Consorzio autorizzato può rendere facoltativa l'apposizione della dicitura di cui alla predetta lettera *d)*. Qualora il Consorzio autorizzato non renderà obbligatoria l'apposizione della citata dicitura, il sistema di identificazione numerico sarà quello riferito al lotto, attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta al Consorzio autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità.

Art. 3.

1. Il Consorzio autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il piano dei controlli, il sistema tariffario nei confronti della DOC «Serrapetrona», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. Il Consorzio autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. Il Consorzio autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e della regione Marche, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 29 maggio 2001.

2. Il Consorzio autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti all'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

Art. 5.

1. Il termine della validità dell'autorizzazione di cui all'art. 1 sarà fissato dopo l'ultimazione dell'attività di monitoraggio di cui al decreto ministeriale 31 luglio 2003.

2. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per il Consorzio autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2004

Il direttore generale: ABATE

04A10752

DECRETO 27 ottobre 2004.

Conferimento, all'Istituto Marchigiano di Tutela, in Moie di Maiolati Spontini, dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001 per la DOCG «Vernaccia Serrapetrona».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001 concernente il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21 marzo 2002 concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli, delle relative istruzioni e del prospetto tariffario ai fini dell'applicazione del citato decreto ministeriale 29 maggio 2001;

Visti i decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 dicembre 2001, 9 agosto 2002 e 31 luglio 2003 concernenti la proroga del termine previsto dall'art. 4, comma 4, del citato decreto 29 maggio 2001, relativo alla scadenza della presentazione della domanda per ottenere l'incarico di controllo da parte dei consorzi di tutela;

Visto in particolare l'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003 che consente di poter autorizzare in via sperimentale i consorzi di tutela che si siano candidati all'attività di controllo in conformità alle istruzioni di cui al citato decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 4 dicembre 2003 concernente il conferimento all'Istituto marchigiano di tutela dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale29 maggio 2001 per la DOC « Vernaccia di Serrapetrona»;

Visto il decreto 18 agosto 2004 di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Vernaccia di Serrapetrona», di approvazione del relativo disciplinare di produzione e di revoca della denominazione di origine controllata del vino «Vernaccia di Serrapetrona», che comporta soltanto una modifica formale rispetto alla precedente disciplina, concernente la classificazione della relativa tipologia di vino;

Vista la richiesta presentata dall'Istituto marchigiano di tutela, con sede in Moie di Maiolati Spontini (Ancona), via Ariosto, 67, munito dell'incarico di vigilanza ai sensi dell'art. 19 della legge n. 164/1992, intesa ad ottenere l'incarico per l'attività di controllo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 29 maggio 2001 nei confronti della DOCG del vino «Vernaccia di Serrapetrona», corredata della relativa documentazione ed in particolare del piano dei controlli e del relativo tariffario;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione del Consorzio istante nei confronti della citata DOCG «Vernaccia di Serrapetrona», ai sensi dell'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Istituto marchigiano di tutela, con sede in Moie di Maiolati Spontini (Ancona), via Ariosto n. 67, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001 per la DOCG «Vernaccia di Serrapetrona», nei confronti di tutti i produttori (viticoltori, vinificatori e imbottigliatori) che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2.

1. Il Consorzio di tutela autorizzato del vino «Vernaccia di Serrapetrona», di seguito denominato Consorzio autorizzato, dovrà assicurare che, conformemente alle attività schematizzate nel piano di controllo approvato, il processo produttivo ed il prodotto certificato con la DOCG «Vernaccia di Serrapetrona» rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione approvato con il decreto indicato nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la regione, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la provincia e i comuni competenti per territorio di produzione della DOCG «Vernaccia di Serrapetrona» sono tenuti a mettere a disposizione del Consorzio autorizzato ogni utile documentazione, in particolare gli albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competente per territorio di produzione è tenuta a verificare l'avvenuto pagamento al Consorzio autorizzato degli oneri relativi all'attività di controllo, da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOCG in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole e forestali;

c) la regione, la provincia e la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competenti per territorio di produzione possono delegare al Consorzio autorizzato le funzioni ad esse attribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164 e dal decreto ministeriale n. 256/1997 in materia di gestione e di controlli nel settore dei V.Q.P.R.D.; in particolare la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, può delegare il Consorzio autorizzato, conformemente al disposto dell'art. 16 comma 3, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, a rilasciare, limitatamente alla DOCG «Vernaccia di Serrapetrona», le ricevute di produzione delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;

d) le ditte imbottigliatrici devono applicare sulle bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri i contrassegni di Stato rilasciati dal Consorzio autorizzato a seguito del parere di conformità.

Art. 3.

1. Il Consorzio autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il piano dei controlli, il sistema tariffario nei confronti della DOCG «Vernaccia di Serrapetrona», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. Il Consorzio autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. Il Consorzio autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla regione Marche, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 29 maggio 2001.

2. Il Consorzio autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti all'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

Art. 5.

1. Il termine della validità dell'autorizzazione di cui all'art. 1 sarà fissato dopo l'ultimazione dell'attività di monitoraggio di cui al decreto ministeriale 31 luglio 2003.

2. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per il Consorzio autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2004

Il direttore generale: ABATE

04A10753

DECRETO 27 ottobre 2004.

Conferimento, all'Istituto Marchigiano di Tutela, in Moie di Maiolati Spontini, dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001 per la DOCG «Cònero».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001 concernente il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21 marzo 2002 concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli, delle relative istruzioni e del prospetto tariffario ai fini dell'applicazione del citato decreto ministeriale 29 maggio 2001;

Visti i decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 dicembre 2001, 9 agosto 2002 e 31 luglio 2003 concernenti la proroga del termine previsto dall'art. 4, comma 4, del citato decreto 29 maggio 2001, relativo alla scadenza della presentazione della domanda per ottenere l'incarico di controllo da parte dei consorzi di tutela;

Visto in particolare l'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003 che consente di poter autorizzare in via sperimentale i Consorzi di tutela che si siano candidati all'attività di controllo in conformità alle istruzioni di cui al citato decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 4 dicembre 2003 concernente il conferimento all'Istituto Marchigiano di tutela dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001 per la DOC «Rosso Cònero»;

Visto il decreto 1° settembre 2004 di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Cònero», di approvazione del relativo disciplinare di produzione e di revoca della denominazione di origine controllata del vino «Rosso Cònero Riserva»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1° settembre 2004 e successive modifiche con il quale è stato modificato il disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Rosso Cònero», che comporta l'eliminazione dal disciplinare della DOC della tipologia riserva, riconosciuta a DOCG, rispetto alla precedente disciplina, concernente la classificazione della relativa tipologia di vino;

Vista la richiesta presentata dall'Istituto marchigiano di tutela, con sede in Moie di Maiolati Spontini (Ancona), via Ariosto n. 67, munito dell'incarico di vigilanza ai sensi dell'art. 19 della legge n. 164/1992, intesa ad ottenere l'incarico per l'attività di controllo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 29 maggio 2001 nei confronti della DOCG del vino «Cònero», corredata della relativa documentazione ed in particolare del piano dei controlli e del relativo tariffario;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione del Consorzio istante nei confronti della citata DOCG «Cònero», ai sensi dell'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003;

Decreta:

Art. 1

1. L'Istituto Marchigiano di Tutela, con sede in Moie di Maiolati Spontini (Ancona), via Ariosto n. 67, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001 per la DOCG «Cònero», nei confronti di tutti i produttori (viticoltori, vinificatori e imbottigliatori) che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2

1. Il Consorzio di tutela autorizzato del vino «Cònero», di seguito denominato Consorzio autorizzato, dovrà assicurare che, conformemente alle attività schematizzate nel piano di controllo approvato, il processo produttivo ed il prodotto certificato con la DOCG «Cònero», rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione approvato con il decreto indicato nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la regione, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la provincia e i comuni competenti per territorio di produzione della DOCG «Cònero» sono tenuti a mettere a disposizione del consorzio autorizzato ogni utile documentazione, in particolare gli Albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, la camera di commercio, I.A.A. competente per territorio di produzione è tenuta a verificare l'avvenuto pagamento al consorzio autorizzato degli oneri relativi all'attività di controllo, da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOCG in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole e forestali;

c) la regione, la provincia e la camera di commercio, I.A.A. competenti per territorio di produzione possono delegare, al consorzio autorizzato le funzioni ad esse attribuite dalla legge 10 febbraio 1992 n. 164 e dal decreto ministeriale n. 256/1997 in materia di gestione e di controlli nel settore dei V.Q.P.R.D.; in particolare la camera di commercio, I.A.A. può delegare il consorzio autorizzato, conformemente al disposto dell'art. 16 comma 3 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, a rilasciare, limitatamente alla DOCG «Cònero», le ricevute di produzione delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;

d) le ditte imbottigliatrici devono applicare sulle bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri i contrassegni di Stato rilasciati dal consorzio autorizzato a seguito del parere di conformità.

Art. 3

1. Il consorzio autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il piano dei controlli, il sistema tariffario nei confronti della DOCG «Cònero», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. Il consorzio autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4

1. Il consorzio autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla regione Marche, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 29 maggio 2001.

2. Il consorzio autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti all'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

Art. 5

1. Il termine della validità dell'autorizzazione di cui all'art. 1 sarà fissato dopo l'ultimazione dell'attività di monitoraggio di cui al decreto ministeriale 31 luglio 2003.

2. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per il consorzio autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2004

Il direttore generale: ABATE

04A10755

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 20 ottobre 2004.

Adozione del «Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas» e abrogazione delle disposizioni, di cui alle deliberazioni 26/01, 51/04 e 149/04 dell'Autorità medesima. (Deliberazione n. 182/04).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 20 ottobre 2004;

Viste:

la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità»;

la deliberazione 11 dicembre 1996, n. 5/96 (di seguito: deliberazione n. 05/96), recante «Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento»;

la deliberazione 20 febbraio 2001, n. 26/01, (di seguito: deliberazione n. 26/01), recante «Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas», di seguito «Regolamento»;

la deliberazione 1° aprile 2004, n. 51/04, (di seguito: deliberazione n. 51/04), recante «Modificazioni alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01»;

la deliberazione 8 giugno 2004, n. 82/04 (di seguito deliberazione n. 82/04), recante «Affidamento alla società Ernst & Young della procedura negoziata svolta con il sistema della trattativa privata previo esperimento di un confronto concorrenziale fra più soggetti, avente ad oggetto la predisposizione di un progetto di sviluppo organizzativo per l'Autorità per l'energia elettrica e il gas»;

la deliberazione 2 settembre 2004, n. 149/04 (di seguito deliberazione n. 149/04), recante «Modifiche alla deliberazione 26/01 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in tema di organizzazione e funzionamento dell'Autorità medesima»;

Considerato che l'Autorità in rapporto all'intervenuto consolidamento delle sue attribuzioni e del suo assetto operativo determinato, da una parte, dalla quasi completata definizione del quadro regolatorio di com-

petenza e, dall'altra, dalle disposizioni generali da ultime adottate nella legge n. 239/2004 quanto a ampliamento dell'organo collegiale, nonché a competenze e dotazione di personale, ha effettuato un approfondimento in ordine alla coerenza dell'assetto organizzativo in tale contesto, anche attraverso l'apporto di una società di consulenza esterna;

Ritenuta l'opportunità di:

introdurre nel regolamento le modifiche necessarie ai fini dell'adeguamento dell'assetto organizzativo e funzionale dell'Autorità conseguente agli esiti del progetto di sviluppo organizzativo, attivato con deliberazione 82/04, a seguito dell'evoluzione del contesto istituzionale ed operativo che ha interessato l'Autorità;

assicurare la distinzione tra le funzioni di indirizzo e di controllo attribuite all'Autorità e le funzioni di gestione attribuite al direttore generale attraverso il coordinamento operativo della struttura;

Sentite le organizzazioni sindacali sul nuovo assetto organizzativo;

Delibera:

1. di approvare il «Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas» riportato in allegato come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato *A)*;

2. di abrogare le disposizioni di cui alla deliberazione 26/01, recante il regolamento e delle deliberazioni 51/04 e 149/04 recanti entrambe modifiche alla deliberazione 26/01;

3. di pubblicare il regolamento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e di prevederne la decorrenza il giorno successivo alla pubblicazione.

Milano, 20 ottobre 2004

Il presidente: ORTIS

ALLEGATO *A*

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

(ai sensi dell'art. 2, comma 28, della legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità)

Art. 1.

Definizioni

1. Nel presente regolamento:

a) con il termine «legge n. 481/1995» si fa riferimento alla legge 14 novembre 1995, n. 481;

b) con il termine «Autorità» si fa riferimento all'organo collegiale composto da presidente e dagli altri componenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

c) con il termine «Componente» si fa riferimento al presidente o agli altri membri dell'Autorità, effettivamente immessi nell'esercizio delle funzioni, a seguito del perfezionamento del procedimento di nomina, e per l'intera durata di effettiva preposizione all'ufficio;

d) con il termine «Segretariato generale» si fa riferimento al segretario generale, nonché al personale e alle unità che allo stesso riportano direttamente;

e) con il termine «Direzione generale» si fa riferimento al direttore generale e al personale e alle unità che allo stesso riportano direttamente;

f) con il termine «Struttura» sono intese tutte le direzioni e relative unità, nonché le unità direttamente dipendenti dal direttore generale.

TITOLO I

L'AUTORITÀ

Art. 2.

Assunzione delle funzioni, dimissioni e sostituzione dei componenti

1. Nella prima riunione alla quale partecipano i componenti dichiarano formalmente, sotto la propria responsabilità, di non versare in alcuna delle situazioni d'incompatibilità, di cui all'art. 2, comma 8, della legge n. 481/1995.

2. Ove risulti che un componente versi in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2, comma 8, della legge n. 481/1995, l'Autorità, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine non superiore a venti giorni entro il quale egli può esercitare l'opzione. Trascorso tale termine, ove non sia cessata la causa d'incompatibilità ovvero l'interessato non abbia presentato le proprie dimissioni, il presidente, o chi ne fa le veci, provvede a dare comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri per i provvedimenti di competenza.

3. Al di fuori dell'ipotesi prevista al comma precedente, le dimissioni sono presentate all'Autorità, la quale, sentito l'interessato, formula le proprie osservazioni. Il presidente, o chi ne fa le veci, informa il Presidente del Consiglio dei Ministri per i provvedimenti di competenza. Le dimissioni hanno effetto dalla data della loro accettazione.

4. Alle deliberazioni di cui ai commi precedenti non partecipa l'interessato.

5. In caso di cessazione di un componente dalla carica per cause diverse da quelle di cui ai precedenti commi del presente articolo, il presidente, o chi ne fa le veci, ne dà notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri ai fini della sostituzione.

Art. 3.

Il presidente

1. Il presidente rappresenta l'Autorità; ne convoca le riunioni, stabilisce l'ordine del giorno e ne dirige i lavori; vigila sull'attuazione delle deliberazioni e sull'andamento complessivo della direzione generale, del segretariato generale e della struttura.

2. In caso di assenza o impedimento del presidente, le sue funzioni sono assunte temporaneamente dal componente con maggiore anzianità nell'ufficio o, in caso di pari anzianità, dal più anziano per età.

Art. 4.

Convocazione e ordine del giorno

1. L'Autorità si riunisce di norma nella sua sede. In caso di riunione in altra sede, o con modalità diverse, ne viene data indicazione nell'atto di convocazione.

2. Le riunioni dell'Autorità sono, di norma, settimanali. Le convocazioni sono comunicate non oltre il giorno che precede la riunione, salvo motivate ragioni d'urgenza. Ciascun componente ha facoltà di chiedere al presidente l'iscrizione di un argomento all'ordine del giorno; può, altresì, chiedere motivatamente la convocazione dell'Autorità, specificando gli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Quando la richiesta proviene dalla maggioranza dei componenti, l'argomento è iscritto all'ordine del giorno e il presidente provvede a convocare l'adunanza.

3. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno è trasmessa contestualmente alla convocazione. Tale documentazione può essere integrata, nel corso della riunione, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

4. Nel corso della riunione può darsi luogo alla variazione dell'ordine del giorno con il voto unanime dei componenti.

Art. 5.

Riunioni dell'Autorità

1. La riunione dell'Autorità è valida quando vi partecipa la maggioranza dei componenti.

2. I componenti che non possono partecipare alla riunione ne informano tempestivamente il presidente.

3. Il direttore generale e il segretario generale o chi ne fa le veci assistono, senza diritto di voto, alla riunione dell'Autorità.

4. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il segretario generale o un dirigente o un funzionario designato dall'Autorità.

5. L'Autorità può disporre che alla riunione partecipino solo i componenti. In tali casi la redazione del verbale è curata dal componente con minore anzianità nell'ufficio o, in caso di pari anzianità, dal più giovane d'età.

Art. 6.

Deliberazioni dell'Autorità

1. Le deliberazioni dell'Autorità sono adottate col voto favorevole della maggioranza dei componenti.

2. Il voto è palese.

3. Le deliberazioni, siglate in ogni foglio dal segretario verbalizzante, sono sottoscritte da quest'ultimo e dal presidente.

4. La pubblicità delle deliberazioni a carattere generale è assicurata attraverso pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel bollettino di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 481/1995, e nel sito internet dell'Autorità.

Art. 7.

Verbali delle riunioni

1. Il verbale della riunione, se non già approvato al termine della riunione stessa, è trasmesso a cura del segretario generale o del segretario verbalizzante al presidente e ai componenti almeno il giorno precedente la successiva riunione ed è approvato nel corso di questa.

2. I verbali delle riunioni, siglati in ogni pagina dal segretario verbalizzante e sottoscritti dal presidente, sono raccolti e conservati dal segretario generale.

Titolo II

ORGANIZZAZIONE

Art. 8.

Separazione delle funzioni di indirizzo e controllo dalle funzioni di gestione

1. Salva la competenza ad adottare gli atti previsti dalla legge e dai regolamenti, spettano all'Autorità le funzioni di indirizzo e di controllo dell'attività della struttura. Per l'esercizio di queste ultime funzioni l'Autorità può avvalersi del supporto del segretariato generale.

2. L'attuazione degli indirizzi e la gestione competono al direttore generale, attraverso il coordinamento operativo della struttura.

3. L'Autorità, periodicamente e comunque con cadenza annuale, stabilisce gli obiettivi, le priorità, e i programmi di attività da attuare, ed emana conseguenti direttive per la loro attuazione e gestione.

Art. 9.

Funzioni del segretario generale

1. Il segretario generale è nominato dall'Autorità con un incarico di durata non superiore a sette anni. L'incarico può essere revocato ove venga meno il rapporto fiduciario tra l'Autorità e il segretario generale.

2. Il segretario generale coadiuva il presidente e gli altri componenti dell'Autorità nella pianificazione, sviluppo e controllo delle attività svolte dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, fornisce supporto consultivo e propulsivo, coordina l'assistenza organizzativa alla stessa Autorità. Assicura il funzionamento delle unità organizzative da lui dipendenti.

3. A tal fine il segretario generale:

a) promuove e coordina il monitoraggio, a livello strategico, di atti o attività o indirizzi di Parlamento e Governo, istituzioni ed organismi comunitari ed internazionali, organizzazioni sindacali o associazioni di operatori e consumatori, anche al fine di propone all'Autorità iniziative e priorità;

b) assicura supporto consultivo e propulsivo per le attività dell'Autorità;

c) supporta l'Autorità nella pianificazione, programmazione e sviluppo della attività ai fini dell'espletamento dei compiti generali affidati all'Autorità, anche con riferimento al medio-lungo termine;

d) assiste il Presidente per la definizione dell'ordine del giorno e la convocazione delle riunioni di Autorità;

e) assicura la preparazione, l'organizzazione e, di norma, la verbalizzazione delle riunioni di Autorità;

f) assiste il presidente per la vigilanza sull'attuazione di normative, regolamenti, deliberazioni e atti di organizzazione interni dell'Autorità, nonché sull'andamento complessivo della struttura;

g) assiste, assicurando anche supporto di segreteria, il presidente, gli altri componenti dell'Autorità, il collegio dei revisori o comitati o gruppi di lavoro o commissioni eventualmente istituite dall'Autorità e direttamente riferenti al presidente o all'Autorità;

h) assicura il coordinamento delle unità organizzative dipendenti, dei collaboratori e degli esperti destinati a supporto dell'Autorità e adotta, con poteri di spesa, gli atti e i provvedimenti amministrativi necessari allo svolgimento dei suoi compiti.

4. In caso di assenza o impedimento del segretario generale, se necessario, si provvede con modalità stabilite dall'Autorità.

Art. 10.

Funzioni del direttore generale

1. Il direttore generale è nominato dall'Autorità con un incarico di durata non superiore ai sette anni. L'incarico può essere revocato ove venga meno il rapporto fiduciario tra l'Autorità e il direttore generale.

2. Il direttore generale dirige, coordina e controlla l'attività dei dirigenti, anche con potere di sostituzione in caso di inerzia, al fine di assicurare il buon funzionamento della struttura, e ne risponde all'Autorità stessa.

3. A tal fine, il direttore generale:

a) vigila affinché l'attività della struttura e la conduzione dei procedimenti siano svolte secondo gli indirizzi ed i criteri generali stabiliti dall'Autorità e verifica la completezza degli atti, dei documenti, nonché delle proposte di deliberazioni da trasmettere all'Autorità stessa e la coerenza delle proposte agli indirizzi da essa assunti;

b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Autorità;

c) vigila sul rispetto del regolamento del personale e ordinamento delle carriere, coordina il processo di implementazione e gestione del sistema di valutazione delle prestazioni e rappresenta l'Autorità nei rapporti con le organizzazioni sindacali;

d) provvede alla presentazione degli schemi di bilancio di previsione e di bilancio consuntivo; provvede altresì, alla gestione dell'amministrazione secondo i criteri e i limiti fissati nel regolamento di contabilità e nelle deliberazioni dell'Autorità;

e) assume, nei limiti indicati dall'Autorità, la rappresentanza della stessa anche in giudizio;

f) gestisce il processo di programmazione e controllo di gestione;

g) gestisce e sviluppa i sistemi informativi dell'Autorità e il protocollo relativo alla corrispondenza istituzionale;

h) esercita le altre funzioni previste dal presente regolamento o che gli siano conferite dall'Autorità.

4. Alla sostituzione del direttore generale in caso di assenza o impedimento, si provvede con modalità stabilite dall'Autorità.

Art. 11.

Struttura dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas

1. La struttura dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas è articolata in direzioni e unità.

2. Ciascuna direzione costituisce l'unità organizzativa di primo livello, responsabile per i procedimenti e le attività di competenza.

3. Le direzioni sono:

a) consumatori e qualità del servizio;

b) energia elettrica;

c) gas;

d) legislativo e legale;

e) personale, amministrazione e finanza;

f) relazioni esterne;

g) strategie, studi e documentazione;

h) tariffe;

i) vigilanza e controllo.

4. La direzione relazioni esterne è alle dirette dipendenze dell'Autorità, riferendo al presidente; le altre direzioni sono alle dipendenze del direttore generale.

5. All'interno della direzione generale, del segretariato generale e di ciascuna direzione sono istituite, con deliberazione dell'Autorità, unità organizzative di secondo livello denominate unità. Con lo stesso procedimento si provvede alla modifica delle stesse.

6. I responsabili delle direzioni sono nominati con deliberazione dell'Autorità, di norma su proposta del direttore generale. I responsabili delle unità di cui al comma 5 sono nominati dal direttore generale, su proposta, di norma, dei rispettivi responsabili e previo parere favorevole dell'Autorità.

Art. 12.

Missioni delle direzioni

1. Salvi gli ulteriori compiti che potranno essere attribuiti dall'Autorità alle direzioni e il supporto, nelle materie di propria competenza, all'attività consultiva e di segnalazione dell'Autorità al Governo, comune a tutte le direzioni, la missione specifica di ogni direzione è riportata nel seguito:

a) consumatori e qualità del servizio. Svolge gli adempimenti connessi con le attività di regolazione e sorveglianza relative alla tutela dei consumatori e alla qualità dei servizi erogati ai clienti. Svolge gli adempimenti connessi alla promozione degli usi efficienti dell'energia. Provvede agli adempimenti a seguito di reclami e istanze. Cura i rapporti con le associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative;

b) energia elettrica. Svolge gli adempimenti connessi con le attività di regolazione tecnica, di verifica e controllo, di promozione della concorrenza e di sorveglianza del mercato con riferimento ai servizi di pubblica utilità del settore dell'energia elettrica. Cura le istruttorie per la valutazione dei reclami e le istanze relative all'accesso e uso delle reti e loro infrastrutture;

c) gas. Svolge gli adempimenti connessi con le attività di regolazione tecnica, di verifica e controllo, di promozione della concorrenza e di sorveglianza del mercato con riferimento ai servizi di pubblica utilità del settore del gas. Cura le istruttorie per la valutazione dei reclami e le istanze relative all'accesso e uso delle reti e loro infrastrutture;

d) legislativo e legale. Gestisce i processi legali, in termini di assistenza alla struttura nel processo istruttorio, consulenza generale nei settori di riferimento, gestione del contenzioso e della funzione giustiziale assegnata all'Autorità;

e) personale, amministrazione e finanza. Cura i processi di acquisizione, gestione e sviluppo delle risorse umane, assicura la gestione della contabilità generale e delle risorse finanziarie, l'approvvigionamento di beni, servizi e lavori, nonché la conservazione e valorizzazione del patrimonio. Assicura l'attuazione e la vigilanza sulle norme in materia di sicurezza e salute del personale sul luogo di lavoro;

f) relazioni esterne. Gestisce le relazioni istituzionali assistendo l'Autorità nei rapporti con altre istituzioni e organizzazioni nazionali ed estere. Assicura il monitoraggio della formazione delle norme e provvedimenti di Governo, Parlamento, Unione europea e altre istituzioni. Gestisce la comunicazione esterna e la pubblicizzazione dei provvedimenti e dell'attività dell'Autorità, utilizzando i mezzi di comunicazione più idonei, con il supporto informativo delle altre unità organizzative. Cura e coordina iniziative a sostegno dell'immagine dell'Autorità;

g) strategie, studi e documentazione. Realizza studi, ricerche ed analisi di carattere economico, tecnico e normativo sulle materie di competenza dell'Autorità ed a supporto dell'attività delle direzioni; valuta l'impatto regolatorio delle delibere e della normativa;

h) tariffe. Gestisce i processi regolatori finalizzati alla definizione, applicazione e controllo delle tariffe relative ai mercati del gas e dell'energia elettrica e provvede all'aggiornamento periodico delle stesse;

i) vigilanza e controllo. Gestisce e sviluppa attività di controllo e ispezioni riguardanti impianti, processi, servizi ed operatori del settore elettrico e del gas al fine di verificare la corretta applicazione della normativa vigente, segnalando eventuali illeciti e/o omissioni o necessità di integrazione della normativa.

Art. 13.

Responsabili di direzione

1. I responsabili di direzione assicurano il funzionamento delle unità cui sono preposti. La responsabilità di direzione comporta l'esercizio di funzioni dirigenziali.

2. È attribuita, di norma, ai responsabili di direzione l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, diversi da quelli riservati all'Autorità, al direttore generale e al segretario generale, nonché la gestione tecnica e amministrativa mediante poteri di spesa, di organizzazione del personale e delle risorse strumentali. Nell'esercizio di tali competenze i responsabili di direzione rispettano gli indirizzi espressi dall'Autorità, conformandosi agli obiettivi, alle priorità, ai piani, ai programmi, alle direttive generali e al budget assegnato, come determinati dall'Autorità o dal direttore generale.

3. I responsabili di cui al comma 1:

a) sono responsabili, per quanto di competenza, dei risultati della gestione;

b) assumono direttamente o assegnano la responsabilità di ciascun procedimento e adottano gli atti e i provvedimenti ad essi delegati dal direttore generale;

c) organizzano e indirizzano il lavoro della struttura cui sono preposti distribuendo i compiti al personale assegnato;

d) assicurano che le attività della direzione siano conformi agli indirizzi espressi dall'Autorità;

e) formulano proposte al direttore generale per le deliberazioni dell'Autorità e per le determinazioni del direttore generale e predispongono relazioni tecniche, documenti per la consultazione, studi, memorie e segnalazioni;

f) partecipano alla valutazione del personale secondo le procedure e i criteri stabiliti dal regolamento del personale e ordinamento delle carriere.

4. In occasione dell'elaborazione e della definizione del programma di attività dell'Autorità, il segretario generale e i direttori presentano al direttore generale un rendiconto delle attività portate a termine o svolte nell'anno precedente, con evidenza dell'utilizzo del personale loro assegnato nei diversi compiti, e formulano proposte e previsioni concernenti:

a) le attività da svolgere nel corso dell'anno di riferimento e risultati attesi o da conseguire;

b) l'impiego del personale, le esigenze di nuove acquisizioni e i programmi di sviluppo e formazione;

c) le relative previsioni dei fabbisogni di risorse strumentali e di spesa.

Art. 14.

Assegnazione del personale

1. Il direttore generale assegna con propria determinazione, salve eventuali delibere dell'Autorità in merito, il personale alla direzione generale, al segretariato generale, alle direzioni e alle unità, sentiti i rispettivi responsabili e i dipendenti interessati, sulla base delle esigenze risultanti dai programmi di attività e ne informa l'Autorità.

Art. 15.

Controlli

1. Il controllo di legittimità e di regolarità amministrativa e contabile viene svolto secondo la disciplina prevista dal regolamento di contabilità.

2. Il controllo di gestione, finalizzato a verificare l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa della struttura, nonché delle unità che riportano direttamente al segretario generale, è affidato al direttore generale. Lo stesso direttore generale informa periodicamente l'Autorità sull'andamento del controllo di gestione.

3. La valutazione delle scelte operative e delle decisioni prese per il raggiungimento delle finalità fissate nel programma di attività dell'Autorità, nonché l'analisi dell'impatto della regolazione possono essere affidate anche ad esperti esterni nominati dall'Autorità, che ad essa riferiscono. Valgono, per quanto applicabili, i criteri desumibili dall'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

Art. 16.

Uffici e rappresentanze dell'Autorità

1. L'Autorità stabilisce un proprio ufficio a Roma e può istituire rappresentanze a Bruxelles e in altre località italiane o estere.

04A10708

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Presentazione lettere credenziali degli Ambasciatori dell'Australia, del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Nigeria, della Repubblica del Paraguay e della Repubblica di Corea.

Giovedì 14 ottobre 2004 il signor Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Peter Richard Woolcott, Ambasciatore d'Australia, il quale gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato».

«Giovedì 14 ottobre 2004 il signor Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Jean De Ruyt, Ambasciatore del Regno del Belgio, il quale gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato».

«Giovedì 14 ottobre 2004 il signor Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Willy Stephen Wabara, Ambasciatore della Repubblica federale di Nigeria, il quale gli ha presentato le Lettere che lo accreditano, presso il Capo dello Stato».

«Giovedì 14 ottobre 2004 il signor Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Jorge Figueredo Fratta, Ambasciatore della Repubblica del Paraguay, il quale gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato».

«Giovedi 14 ottobre 2004 il signor Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Cho Young-Jai, Ambasciatore della Repubblica di Corea, il quale gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato».

04A10710

MINISTERO DELL'INTERNO

Classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS.543l-XV.J(25/2004) CE (6/1) del 6 ottobre 2004, gli esplosivi di seguito elencati per i quali la ditta importatrice UEE ITALIA S.r.l., con sede e stabilimento in Aulla, via Canalescuro n. 9 - Terrarossa, ha prodotto per ognuno di essi, gli attestati «CE del tipo» rilasciati dall'ente notificato «LOM» - Spagna, sono classificati, ai sensi dell'art. 19, comma 3 *a)* del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nelle categorie dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico, con i relativi numeri ONU, come appresso indicato:

SU RICHIESTA DELLA SOCIETA' UNION ESPAÑOLA DE EXPLOSIVOS, S.A. - CAMPO DE LAS NACIONES – MADRID E CON STABILIMENTO IN PÁRAMO DE MASA - BURGOS

numero di identificazione	Denominazione	codice di classificazione	classifica ex art. 82 Reg.to T.U.L.P.S.
0081	GOMA 2 ECO	1.1D	II

CERTIFICATO CE LOM 99EXP4070

numero di identificazione	Denominazione	codice di classificazione	classifica ex art. 82 Reg.to T.U.L.P.S.
0241	RIOGEL EP	1.1D	II

CERTIFICATO CE LOM 98 EXP 3001

numero di identificazione	Denominazione	codice di classificazione	classifica ex art. 82 Reg.to T.U.L.P.S.
0081	GOMA 1 ED	1.1D	II

CERTIFICATO CE LOM 02EXP 4109

SU RICHIESTA DELLA SOCIETA' UNION ESPAÑOLA DE EXPLOSIVOS, S.A. - CAMPO DE LAS NACIONES – MADRID PER LO STABILIMENTO SITO IN BARRIO ZUAZO – GALDACANO (VIZCAYA)

numero di identificazione	Denominazione	codice di classificazione	classifica ex art. 82 Reg.to T.U.L.P.S.
0241	RIOGUR R	1.1D	II

CERTIFICATO CE LOM 00EXP 4105

numero di identificazione	denominazione	codice di classificazione	classifica ex art. 82 Reg.to T.U.L.P.S.
0082	ALNAFO	1.1D	II

CERTIFICATO CE LOM 98EXP 3002

numero di identificazione	denominazione	codice di classificazione	classifica ex art. 82 Reg.to T.U.L.P.S.
0027	POLVERE NERA DA MINA N. 1	1.1D	I

CERTIFICATO CE LOM 01EXP4379

numero di identificazione	denominazione	codice di classificazione	classifica ex art. 82 Reg.to T.U.L.P.S.
0105	MICCIA A LENTA COMBUSTIONE ∅ =5±0,2MM	1.4S	V GR. B

CERTIFICATO CE LOM 02EXP4007

SU RICHIESTA DEL PRODUTTORE SOCIETA' UNION ESPAÑOLA DE EXPLOSIVOS, S.A. - CAMPO DE LAS NACIONES – MADRID

numero di identificazione	denominazione	codice di classificazione	classifica ex art. 82 Reg.to T.U.L.P.S.
0082	NAGOLITA	1.1D	II

CERTIFICATO CE LOM CE/Ep 97.3020

numero di identificazione	denominazione	codice di classificazione	classifica ex art. 82 Reg.to T.U.L.P.S.
0081	LIGAMITA – 1	1.1D	II

CERTIFICATO CE LOM CE/Ep 97.3022

SU RICHIESTA DEL FABBRICANTE UNIÓN EXPLOSIVOS ENSING BICKFÓRD SISTEMAS DE INICIACIÓN – GALDACANO (VIZCAYA)

numero di identificazione	Denominazione	codice di classificazione	classifica ex art. 82 Reg.to T.U.L.P.S.
0065	RIOCORD 6 g/m	1.1D	II

CERTIFICATO LOM CE /Ep 97.3030

numero di identificazione	Denominazione	codice di classificazione	classifica ex art. 82 Reg.to T.U.L.P.S.
0065	RIOCORD 10 g/m	1.1D	II

CERTIFICATO LOM CE /Ep 97.3031

numero di identificazione	Denominazione	codice di classificazione	classifica ex art. 82 Reg.to T.U.L.P.S.
0065	RIOCORD 12 g/m	1.1D	II

CERTIFICATO LOM CE /Ep 97.3032

numero di identificazione	Denominazione	codice di classificazione	classifica ex art. 82 Reg.to T.U.L.P.S.
0065	RIOCORD 20 g/m	1.1D	II

CERTIFICATO LOM CE /Ep 97.3033

numero di identificazione	Denominazione	codice di classificazione	classifica ex art. 82 Reg.to T.U.L.P.S.
0065	RIOCORD 100 g/m	1.1D	II

CERTIFICATO LOM CE /Ep 97.3034

SU RICHIESTA DELL'UNION ESPAÑOLA DE EXPLOSIVOS, S.A – CAMPO DE LAS NACIONES –MADRID SU UN CAMPIONE PRODOTTO DALL'UNIÓN EXPLOSIVOS-ENSING BICKFÓRD SISTEMAS DE INICIACIÓN S.L. (UEB) – GALDACANO (VIZCAYA)

numero di identificazione	Denominazione	codice di classificazione	classifica ex art. 82 Reg.to T.U.L.P.S.
0065	RIOCORD 40 g/m	1.1D	II

CERTIFICATO LOM 97EXP3041

numero di identificazione	Denominazione	codice di classificazione	classifica ex art. 82 Reg.to T.U.L.P.S.
0065	RIOCORD TIPO 3 Rinforzata	1.1D	II

CERTIFICATO CE LOM 03EXP8105

numero di identificazione	Denominazione	codice di classificazione	classifica ex art. 82 Reg.to T.U.L.P.S.
0029	DETONATORE PER MICCIA	1.1B	III

CERTIFICATO CE LOM 02EXP4008

numero di identificazione	Denominazione	codice di classificazione	classifica ex art. 82 Reg.to T.U.L.P.S.
0029	RELE' DI MICRORITARDO DA 15 MS E DA 25 MS	1.1B	III

CERTIFICATO CE LOM 00EXP4081

numero di identificazione	Denominazione	codice di classificazione	classifica ex art. 82 Reg.to T.U.L.P.S.
0360	CONNETTORE DI SUPERFICIE PRIMADET EZ TRUNKLINE (EZTL) (ritardi 9-17-25-42-67)	1.1B	III

CERTIFICATO CE LOM 99 EXP 4033

Numero di identificazione	Denominazione	codice di classificazione	classifica ex art. 82 Reg.to T.U.L.P.S.
0360	DETONATORE-CONNETTORE NON ELETTRICO PRIMADET EZDET (versioni: PRIMADET EZTL 17 + PRIMADET MS 14; PRIMADET EZTL 25 + PRIMADET MS 14; PRIMADET EZTL 42 + PRIMADET MS 14; PRIMADET EZTL 17 + PRIMADET MS 28; PRIMADET EZTL 25 + PRIMADET MS 28; PRIMADET EZTL 42 + PRIMADET MS 28)	1.1B	III

CERTIFICATO CE LOM 99 EXP 4032

Numero di identificazione	Denominazione	codice di classificazione	classifica ex art. 82 Reg.to T.U.L.P.S.
0360	DETONATORE NON ELETTRICO TIPO PRIMADET LP nei tipi e ritardi: LP 0 -- LP 1 100 LP 2 200 LP 3 300 LP 4 400 LP 5 500 LP 6 600 LP 7 700 LP 8 800 LP 9 900 LP 10 1000 LP 12 1200 LP 14 1400 LP 16 1600 LP 18 1800 LP 20 2000 LP 25 2500 LP 30 3000 LP 35 3500 LP 40 4000 LP 45 4500 LP 50 5000 LP 55 5500 LP 60 6000 LP 70 7000 LP 80 8000 LP 90 9000	1.1B	III

CERTIFICATO CE LOM 98 EXP 2004

numero di identificazione	Denominazione	codice di classificazione	classifica ex art. 82 Reg.to T.U.L.P.S.
0360	DETONATORE NON ELETTRICO TIPO PRIMADET MS nelle versioni: PRIMADET MS0 tipo istantaneo PRIMADET MS1 tipo microritardato (25 ms) PRIMADET MS2 tipo microritardato (50 ms) PRIMADET MS3 tipo microritardato (75 ms) PRIMADET MS4 tipo microritardato (100 ms) PRIMADET MS5 tipo microritardato (125 ms) PRIMADET MS6 tipo microritardato (150 ms) PRIMADET MS7 tipo microritardato (175 ms) PRIMADET MS8 tipo microritardato (200 ms) PRIMADET MS9 tipo microritardato (225 ms) PRIMADET MS10 tipo microritardato (250 ms) PRIMADET MS12 tipo microritardato (300 ms) PRIMADET MS14 tipo microritardato (350 ms) PRIMADET MS16 tipo microritardato (400 ms) PRIMADET MS18 tipo microritardato (450 ms) PRIMADET MS20 tipo microritardato (500 ms) PRIMADET MS22 tipo ritardato (550 ms) PRIMADET MS24 tipo ritardato (600 ms) PRIMADET MS26 tipo ritardato (650 ms) PRIMADET MS28 tipo ritardato (700 ms) PRIMADET MS30 tipo ritardato (750 ms)	1.1B	III

CERTIFICATO CE LOM 98 EXP 2003

SU RICHIESTA DEL FABBRICANTE UNIÓN EXPLOSIVOS ENSING BICKFORD SISTEMAS DE INICIACIÓN – GALDACANO (VIZCAYA)

numero di identificazione	denominazione	codice di classificazione	classifica ex art. 82 Reg.to T.U.L.P.S.
0065	RIOCORD 6 g/m R	1.1D	II

CERTIFICATO LOM CE/Ep 97.3035

numero di identificazione	denominazione	codice di classificazione	classifica ex art. 82 Reg.to T.U.L.P.S.
0030	RIODET S ISTANTANEO	1.1B	III

CERTIFICATO CE LOM CE/Ep 97.2037

numero di identificazione	denominazione	codice di classificazione	classifica ex art. 82 Reg.to T.U.L.P.S.
0030	RIODET AI ISTANTANEO	1.1B	III

CERTIFICATO CE LOM CE/Ep 97.2027

numero di identificazione	denominazione	codice di classificazione	classifica ex art. 82 Reg.to T.U.L.P.S.
0030	RIODET AI ritardo lungo (ritardi da 1 a 12)	1.1B	III

CERTIFICATO CE LOM CE/Ep 97.2029

numero di identificazione	denominazione	codice di classificazione	classifica ex art. 82 Reg.to T.U.L.P.S.
0030	RIODET AI ritardo breve (ritardi da 1 a 18)	1.1B	III

CERTIFICATO CE LOM CE/Ep 97.2028

numero di identificazione	denominazione	codice di classificazione	classifica ex art. 82 Reg.to T.U.L.P.S.
0030	RIODET S ritardo lungo (ritardi da 1 a 12)	1.1B	III

CERTIFICATO CE LOM CE/Ep 97.2039

numero di identificazione	denominazione	codice di classificazione	classifica ex art. 82 Reg.to T.U.L.P.S.
0030	RIODET S ritardo breve **(ritardi da 1 a 18)**	1.1B	III

CERTIFICATO CE LOM CE/Ep 97.2038

Sull'imballaggio di tali esplosivi deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 CEE e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 87 del 14 aprile 2003, attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero di certificato «CE del tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto.

04A10748

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per la cancellazione dal registro delle imprese di alcune società cooperative in liquidazione ordinaria

Il direttore della Direzione provinciale del lavoro di Venezia avvisa che viene dato avvio al procedimento di cancellazione dal registro delle imprese di Venezia, in base all'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile, delle sotto elencate cooperative in liquidazione, che non hanno depositato i bilanci d'esercizio relativi agli ultimi cinque anni:

Busc	Sezione	Partita Iva	Denominazione	Sede	Costituita	Sciolta
4	7	02580330278	S. Marco mutua prev. ass. di Mestre	Ve-Mestre	6 dicembre 1991	27 maggio 1997
249	6	mancante	Coop. del pescatore	Campagna Lupia	14 gennaio 1961	23 aprile 1975
578	4	80010940270	Coop. mutilati e invalidi	Venezia	4 dicembre 1948	22 gennaio 1993
889	2	mancante	Coop. di prod. lavoro «Filiglass»	Scorzè	5 agosto 1966	5 agosto 1978
1484	2	00304590276	Pellettieri lav. artistiche	Venezia	25 febbraio 1971	31 luglio 1986
1494	2	00704500271	CO.R.P.L.E.A. a r.l.	Ve-Mestre	22 febbraio 1971	8 novembre 1997
1496	4	00662310275	Ed. Calliope fra lavorat.	Venezia	7 aprile 1971	1º febbraio 1984
1514	4	82004110274	Edilizia Elios	Scorzè	14 settembre 1971	25 novembre 1986
1593	4	00734470271	Edilizia Astra	Ve-Mestre	28 giugno 1973	3 giugno 1985
1670	3	mancante	Coop. agricola Cavana a r.l.	Chioggia	25 ottobre 1974	11 dicembre 1992
1763	7	00587670274	C.T.K. coop. trasporti kilolitrici	Venezia	24 gennaio 1976	9 giugno 1989
1847	3	00702880279	Rinascita agricola	Mira	11 maggio 1977	4 giugno 1993
1981	4	00801660275	Coop. rinascita	Chioggia	12 dicembre 1978	28 dicembre 1996
2080	6	91000050277	Delfino soc. coop. a r.l.	Chioggia	24 novembre 1979	28 agosto 1992
2111	4	01477380271	Caterina	Venezia	25 marzo 1980	22 maggio 1986
2123	2	01477390270	Centro intern. della grafica	Venezia	11 aprile 1980	31 agosto 1995
2202	2	91001150274	La voce di Chioggia	Chioggia	1º aprile 1981	13 ottobre 1987
2223	7	01586250274	Turistica Tronchetto Venezia	Venezia	9 luglio 1981	28 giugno 1991
2234	6	01617030273	S. Felice soc. coop. a r.l.	Chioggia	1º febbraio 1982	28 marzo 1990
2242	1	01613830270	Coop. Spazio natura a r.l.	Ve-Mestre	3 febbraio 1982	14 luglio 1983
2262	7	01865730277	Campeggio S. Nicolò	Venezia	3 maggio 1982	6 aprile 1995
2476	7	02118960273	Dolo in Vetrina	Dolo	6 giugno 1986	24 novembre 1989
2506	2	02152600272	Synthesis soc. coop. a r.l.	Venezia	16 ottobre 1986	10 dicembre 1992
2528	6	02186110272	Chioggia molluschi	Chioggia	19 febbraio 1987	30 giugno 1989
2587	2	02252450271	Ciosa Esche	Chioggia	9 novembre 1987	22 dicembre 1989
2634	7	02374110274	Passaporto d'oro	Ve-Mestre	28 febbraio 1989	10 ottobre 1994
2678	2	02428390278	Europa 93	Fossò	30 novembre 1989	28 luglio 1995
2786	6	02579690278	CO.VE.VO. Consorzio Veneto von.	Venezia	28 ottobre 1991	31 luglio 1997
2821	2	02644520278	Finiture tessili Serena	Scorzè	7 ottobre 1992	30 luglio 1997

I creditori e gli eventuali interessati alla prosecuzione delle liquidazioni, possono, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso, inoltrare formale e motivata domanda alla direzione provinciale del lavoro - U.O. cooperazione via Ca' Venier, 8 - Venezia/Mestre (tel. 041/5042085 - fax 041/5040190 - e-mail dpl-venezia@welfare.gov.it).

04A10356

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «C.I.S.M.A. a r.l.», in Foggia

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si rende noto quanto segue: è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «C.I.S.M.A. a r.l.», con sede nel comune di Foggia costituita per rogito notaio Marano Delfino, in data 20 marzo 1975 repertorio n. 133380, reg. società/Imprese n. 3386, CF/P.IVA n. 8001870718, posizione BUSC n. 1579/140934, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 (art. 2545-*septiesdecies*) del codice civile.

Chiunque abbia interesse, potrà far pervenire, a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Viale G. Di Vittorio, 1, 71100 Foggia - opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A10334

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Casa ridente a r.l.», in Cerignola

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si rende noto quanto segue: è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Casa ridente a r.l.», con sede nel comune di Cerignola costituita per rogito notaio Salvatore Carbone, in data 11 gennaio 1968, repertorio n. 35975, reg. società/Imprese n. 2305, CF/P.IVA n. 81003750718, posizione BUSC n. 1050/104923, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 (art. 2545-*septiesdecies*) del codice civile.

Chiunque abbia interesse, potrà far pervenire, a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Viale G. Di Vittorio, 1, 71100 Foggia - opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A10335

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «L'Ulivo a r.l.», in Mattinata

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si rende noto quanto segue: è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «L'Ulivo a r.l.», con sede nel comune di Mattinata, costituita per rogito notaio Adolfo Frattaroli, in data 8 settembre 1989, repertorio n. 57281, reg. società/imprese n. 10414, CF/P.IVA n. 01795530714, posizione BUSC n. 3989/243854, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 (art. 2545-*septiesdecies*) del codice civile.

Chiunque abbia interesse, potrà far pervenire, a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Viale G. Di Vittorio, 1 - 71100 Foggia, opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A10336

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Nuova Art Edil P.S.C. a r.l.», in Foggia

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si rende noto quanto segue: è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Nuova art edil P.S.C. a r.l.», con sede nel comune di Foggia costituita per rogito notaio Michele Augelli, in data 13 ottobre 2000, repertorio n. 55395, reg. società/Imprese n. 23601, CF/P.IVA n. 0307146360712, posizione BUSC. n. 5251/298246, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 (art. 2545-*septiesdecies*) del codice civile.

Chiunque abbia interesse, potrà far pervenire, a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Viale G. Di Vittorio, 1, 71100 Foggia - opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A10337

Istruttoria per la sostituzione del liquidatore ordinario della società cooperativa attualmente in liquidazione volontaria «Soc. coop.va Italservice a r.l.», in Milano.

È in corso l'istruttoria per la sostituzione del liquidatore ordinario della seguente società cooperativa attualmente in liquidazione volontaria:

Soc. Coop.va Italservice a r.l., in liquidazione, sede legale in Milano, via Decembrio n. 29, costituita per rogito notaio dott. avv. Nicola Caputo di Milano, in data 26 luglio 1979, rep. n. 21544, racc. n. 2501 - B.U.S.C. n. 10291/170952, codice fiscale n. 04504400153,

che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, via R. Lepetit n. 8 - tel. 02.6792.316 - fax 02.6792349 - 20124 Milano, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A10455

Istruttoria per lo scioglimento di tredici società cooperative

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento per atto dell'autorità amministrativa di vigilanza delle società cooperative:

società cooperativa: «Comunità agricola» a r.l., con sede legale in Ostuni, via Montello, costituita per rogito notaio dott. Cosimo Mario Dello Preite di Ostuni in data 9 settembre 1982, rep. n. 134055, posizione n. 1347/193693, codice fiscale n. 00714080744, in liquidazione dal 27 ottobre 1993. Liquidatore: sig. Minetti Francesco, via M. Pagano, 18 - 72017 Ostuni;

società cooperativa: «C.E.A. - Cooperativa Edile Artigiana» a r.l., con sede legale in Francavilla Fontana, piazza Giovanni XXIII, s.n., costituita per rogito notaio dott. Assunta La Rocca di Francavilla Fontana in data 19 marzo 1982, rep. n. 10 posizione n. 1305/190428, in liquidazione dal 30 aprile 1986.

Liquidatore: sig. De Franco Antonio, via Q. Ennio, 35 - 72121 Francavilla Fontana;

società cooperativa: «Paziente Attesa» a r.l., con sede legale in Sandonaci, via Tunisi, 55, costituita per rogito notaio dott. Cosimo Mario Dello Preite di Ostuni in data 18 luglio 1981, rep. n. 132099, posizione n. 1245/185120, codice fiscale n. 00652420746, in liquidazione dal 6 marzo 1998.

Liquidatore: sig. Gagliani Salvatore, via Tunisi n. 57 - 72025 Sandonaci;

società cooperativa: «Futura» a r.l., con sede legale in Ostuni, corso Garibaldi, 152, costituita per rogito notaio dott. Luigi Colucci di San Pietro Vernotico in data 15 marzo 1986, rep. n. 133391, posizione n. 1670/218316, codice fiscale n. 01309550745, in liquidazione dall'8 gennaio 1994.

Liquidatore: sig.ra Zaccaria Cosima, Contrada Cotenna, s.n. - 72017 Ostuni;

società cooperativa: Scuola Maria S.S. di Galaso» a r.l., con sede legale in Torre Santa Susanna, via N. Sauro, 72, costituita per rogito notaio dott.ssa Luciana Mustilli di Torre Santa Susanna, in data 12 febbraio 1986, rep. n. 1199, posizione n. 1759/224192, codice fiscale n. 01311350746, in liquidazione dal 27 settembre 1991.

Liquidatore: sig.ra Perrone Eluisa, largo Santa Susanna, 32 - 72028 Torre Santa Susanna;

società cooperativa: «Susanna» a r.l., con sede legale in Torre Santa Susanna, largo Leopardi, 3, costituita per rogito notaio dott. Cosimo Mario Dello Preite di Ostuni, in data 6 giugno 1981, rep. n. 131866, posizione n. 1235/183807, codice fiscale n. 00647860741, in liquidazione dal 26 novembre 1987.

Liquidatore: sig. De Guido Aldo Giuseppe, via Chiesa, 6 - 72028 Torre Santa Susanna;

società cooperativa: «M.A.S. - Mastri Associati Sanpancraziesi» a r.l., con sede legale in San Pancrazio Salentino, corso Umberto I, 143, costituita per rogito notaio dott. Stefano Boccieri di Torre Santa Susanna, in data 7 marzo 1991, rep. n. 2279, posizione n. 2151/252517, codice fiscale n. 01474900741, in liquidazione dal 23 dicembre 1993.

Liquidatore: sig. Muscogiuri Pancrazio, via Dei Gelsomini - 72026 San Pancrazio Salentino;

società cooperativa: «San Francesco 80» a r.l., con sede legale in Brindisi Corso Umberto I, 123, costituita per rogito notaio dott. Roberto Nicoletta di Mesagne, in data 26 novembre 1979, rep. n. 61581, posizione n. 1107/174030, codice fiscale n. 00603810748, in liquidazione dal 27 agosto 1983.

Liquidatore: sig. Malcarne Aldo, via Gallipoli, 50 - 72100 Brindisi;

società cooperativa: «Flordauna Sud» a r.l., con sede legale in Mesagne Vi Gualtiero D'Ocra, 8, Sc. A, costituita per rogito notaio dott. Luigi Colucci di San Pietro Vernotico in data 27 gennaio 1987, rep. n. 136960, posizione n. 1921/234985, codice fiscale n. 01400870745, in liquidazione dal 4 marzo 1999.

Liquidatore: sig. Verardi Maurizio Marcello, via Basilio II, 44 - 72023 Mesagne;

società cooperativa: «Comunità Tecnica» a r.l., con sede legale in Ostuni, via Carlo Botta n. 10, costituita per rogito notaio dott. Luigi Colucci di San Pietro Vernotico, in data 18 febbraio 1986, rep. n. 13017, posizione n. 1663/217904, codice fiscale n. 01301230742, in liquidazione dall'11 giugno 1996.

Liquidatore: sig. Minetti Francesco, via M. Pagano, 18 - 72017 Ostuni;

società cooperativa: «Aratro» a r.l., con sede legale in Ostuni, via Pacuvio, costituita per rogito notaio dott. Antonio Carpentieri di Carovigno in data 1° ottobre 1986, rep. n. 13824, posizione n. 1736/222931, codice fiscale n. 01334210745, in liquidazione dal 28 ottobre 1992.

Liquidatore: sig. Roma Cosimo Damiano, via Pietro Micca, 24 - 72017 Ostuni;

società cooperativa: «A.C.A.I. 81 - Artigiana di Garanzia San Rocco» a r.l., con sede legale in Ceglie Messapica, via Manzoni, 1, costituita per rogito notaio dott. Ernesto Narciso di Brindisi, in data 22 dicembre 1981, rep. n. 14043, posizione n. 1279/187869, codice fiscale n. 00668430747, in liquidazione dal 3 febbraio 1995.

Liquidatore: sig. Lenoci Angelo, via San Lorenzo da Brindisi, 32 - 72013 Ceglie Messapica;

società cooperativa: «L.A.M.A. - Lavoratori Artistici Murari ed Affini» a r.l., con sede legale in Torre Santa Susanna, via Piave, 1, costituita per rogito notaio dott. Stefano Bocceri di Torre Santa Susanna in data 19 dicembre 1994, rep. n. 10216, posizione n. 2310269726, codice fiscale n. 01641810740, in liquidazione dal 15 novembre 1996.

Liquidatore: sig. Santese Vincenzo, via Giotto, 9 - 72020 Erchie.

Esaminati gli atti di questo ufficio, bilancio e visura camerale, si rileva che le cooperative indicate versano nelle condizioni di cui all'art. 2545-*octiesdecies,* ovvero non hanno depositato il bilancio di esercizio relativo agli ultimi cinque anni.

Chiunque abbia interesse alla prosecuzione della liquidazione, dovrà avanzare formale e motivata domanda entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso indirizzata alla Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Via Appia, 51 - 72100 Brindisi.

04A10456

Provvedimenti di approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 34872 dell'8 ottobre 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta «S.r.l. Appel Elettronica», con sede in Torino, unità di Moncalieri (Torino) e Torino, per il periodo dal 24 maggio 2004 al 23 maggio 2005.

Con decreto n. 24873 dell'8 ottobre 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta «S.p.a. Maggi», con sede in San Giorgio Piacentino (Piacenza), unità di San Giorgio Piacentino (Piacenza), per il periodo dal 25 maggio 2004 al 24 maggio 2005.

Con decreto n. 34874 dell'8 ottobre 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta «S.r.l. SSC Società sviluppo commerciale», con sede in Milano, unità di Roma - via Longoni n. 3 (Roma), per il periodo dal 14 giugno 2004 al 13 dicembre 2004.

Con decreto n. 34875 dell'8 ottobre 2004, sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, della ditta «S.r.l. ICET», con sede in Roma, unità di Ariccia (Roma), Mestre (Venezia), Milano e Palermo, per il periodo dal 22 aprile 2004 al 21 ottobre 2004.

Con decreto n. 34876 dell'8 ottobre 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta «S.r.l. Exide Italia», con sede in Romano di Lombardia (Bergamo), unità di Casalnuovo di Napoli (Napoli), per il periodo dal 1° luglio 2004 al 30 giugno 2005.

Con decreto n. 34877 dell'8 ottobre 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 della ditta «S.r.l. Boma», con sede in Nocera Inferiore (Salerno), unità di Nocera Inferiore (Salerno), per il periodo dal 3 maggio 2004 al 30 aprile 2005.

Con decreto n. 34878 dell'8 ottobre 2004, sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, della ditta «S.r.l. Composites Bieffe», con sede in Capannori - frazione Carraia (Lucca), unità di Lucca, per il periodo dal 1° luglio 2004 al 31 dicembre 2004.

Con decreto n. 34900 dell'11 ottobre 2004 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 della ditta «S.p.a. Tecnoindex», con sede in Pomezia (Roma), unità di Genova, Milano e Pomezia (Roma), per il periodo dal 1° aprile 2004 all'11 novembre 2004.

04A10458 - 04A10480

Provvedimenti di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 34879 dell'8 ottobre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 416/1981, in favore del personale dipendente dalla «S.r.l. Bergamo iniziative editoriale dal 25/11/2003 giornale di Bergamo», con sede in Bergamo, unità di Bergamo, per il periodo dal 4 maggio 2004 al 3 novembre 2004.

Con decreto n. 34880 dell'8 ottobre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla «S.r.l. Appel Elettronica», con sede in Torino, unità di Moncalieri (Torino) e Torino, per il periodo dal 24 maggio 2004 al 23 maggio 2005.

Con decreto n. 34881 dell'8 ottobre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla «S.p.a. Maggi», con sede in San Giorgio Piacentino (Piacenza), unità di San Giorgio Piacentino (Piacenza), per il periodo dal 25 maggio 2004 al 24 maggio 2005.

Con decreto n. 34882 dell'8 ottobre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla «S.r.l. SSC Società sviluppo commerciale», con sede in Milano, unità di Roma - via Longoni, 3, per il periodo dal 14 giugno 2004 al 13 dicembre 2004.

Con decreto n. 34883 dell'8 ottobre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per concessione previdenziale, art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla «S.r.l. ICET», con sede in Roma, unità di Ariccia (Roma), Mestre (Venezia), Milano e Palermo, per il periodo dal 22 aprile 2004 al 21 ottobre 2004.

Con decreto n. 34884 dell'8 ottobre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla «S.r.l. Exide Italia», con sede in Romano di Lombardia (Bergamo), unità di Casalnuovo di Napoli (Napoli), per il periodo dal 1° luglio 2004 al 30 giugno 2005.

Con decreto n. 34885 dell'8 ottobre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla «S.r.l. Boma», con sede in Nocera Inferiore (Salerno), unità di Nocera Inferiore (Salerno), per il periodo dal 3 maggio 2004 al 2 novembre 2004.

Con decreto n. 34886 dell'8 ottobre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla «S.r.l. Composites Bieffe», con sede in Capannori - frazione Carraia (Lucca), unità di Lucca, per il periodo dal 1° luglio 2004 al 31 dicembre 2004.

Con decreto n. 34887 dell'11 ottobre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla «S.p.a. Magnaghi Aeronautica», con sede in Napoli, unità di Napoli, per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 30 giugno 2004.

Con decreto n. 34888 dell'11 ottobre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 4, comma 21, legge n. 144/1999, in favore del personale dipendente dalla «S.p.a. Beniconfe», con sede in Castrovillari (Cosenza), unità di Castrovillari (Cosenza), per il periodo dal 1° aprile 2004 al 31 dicembre 2004.

Con decreto n. 34889 dell'11 ottobre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla «D.I. Tessil Lazio di Ciuffa Giuseppe», con sede in Aprilia (Latina), unità di Aprilia (Latina), per il periodo dal 29 aprile 2004 al 28 aprile 2005.

Con decreto n. 34890 dell'11 ottobre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla «S.p.a. Cartificio Ermolli», con sede in Milano, unità di Crevacuore (Biella), Milano, Moggio (Napoli), per il periodo dal 26 luglio 2004 al 25 luglio 2005.

Con decreto n. 34891 dell'11 ottobre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento - art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente della «S.r.l. Profit», con sede in Milano, unità di Cesano Maderno (Milano), per il periodo dal 26 aprile 2004 al 25 aprile 2005.

Con decreto n. 34892 dell'11 ottobre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla «S.r.l. Saniline», con sede in Storo (Trento), unità di Storo (Trento), per il periodo dal 23 luglio 2004 al 22 luglio 2005.

Con decreto n. 34893 dell'11 ottobre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla «S.r.l. Nastrotex», con sede in Corropoli (Teramo), unità di Corropoli e Sant'Egidio alla Vibrata (Teramo), per il periodo dal 23 febbraio 2004 al 22 febbraio 2005.

Con decreto n. 34894 dell'11 ottobre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla «Maffei S.n.c. di De Ruggeri Maria Teresa & C.», con sede in Matera, unità di Altamura (Bari), Matera, per il periodo dal 1° luglio 2004 al 30 giugno 2005.

Con decreto n. 34895 dell'11 ottobre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per Contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla «S.p.a. Data Service», con sede in Mantova, unità di Casamassima (Bari), per il periodo dal 17 marzo 2004 al 16 marzo 2005.

Con decreto n. 34896 dell'11 ottobre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla «S.p.a. Ceramiche Musa» con sede in Roma, unità di Roma, per il periodo dal 1° settembre 2004 al 31 agosto 2005.

Con decreto n. 34897 dell'11 ottobre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla «S.r.l. 31 Security International», con sede in Ariccia (Roma), unità di Ariccia (Roma), per il periodo dal 5 maggio 2004 al 4 maggio 2005.

Con decreto n. 34899 dell'11 ottobre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla «D.I. Serigrafia Guarnieri di Guarnieri Salvatore», con sede in Locorotondo (Bari), unità di Locorotondo (Bari), per il periodo dal 1° agosto 2004 al 31 luglio 2005.

Con decreto n. 34901 dell'11 ottobre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla «S.p.a. Tecnoindex», con sede in Pomezia (Roma), unità di Genova, Milano e Pomezia, per il periodo dal 1° aprile 2004 all'11 novembre 2004.

04A10459-04A10479

Cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Coop. Titan II a r.l.», in Bari

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che: dall'esame della corrispondenza intercorsa fra il liquidatore nominato da quest'ufficio con provvedimento n. 1408 del 10 febbraio 2003 ed il Ministero delle attività produttive, è emerso che la sottonotata società cooperativa si trova nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile:

coop. Titana II a r.l., con sede in Bari, costituita in data 24 ottobre 1997 con atto rogato dal notaio dott. Ernesto Fornaro di Bari, repertorio n. 227911, posizione n. 3483/154832, codice fiscale n. 00919890723, R.E.A. n. 176355, registro società n. 9865, in liquidazione dal 15 gennaio 1986.

Chiunque abbia interesse alla prosecuzione della liquidazione dovrà avanzare formale e motivata domanda, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, alla Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, via F. Filzi n. 18 - Bari.

04A10399

Cancellazione dal registro delle imprese della cooperativa «MKT 1 - Marketing Organization a r.l.», in Bari

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che: dall'esame della corrispondenza intercorsa fra il liquidatore nominato da quest'ufficio con provvedimento n. 1278 del 3 aprile 2002 ed il Ministero delle attività produttive, è emerso che la sottonotata società cooperativa si trova nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile:

coop. MKT 1 - Marketing Oganization a r.l., con sede in Bari, costituita in data 8 ottobre 1988 con atto rogato dal notaio dott. Michele Costantino di Bari, repertorio n. 188904, posizione n. 6405/23718, codice fiscale n. 03922050723, R.E.A. n. 283237, registro società n. 23767, in liquidazione dal 12 novembre 1992.

Chiunque abbia interesse alla prosecuzione della liquidazione dovrà avanzare formale e motivata domanda, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, alla Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, via F. Filzi n. 18 - Bari.

04A10400

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Modifica della quota di cofinanziamento accordata al comune di Torre del Greco

Con decreto direttoriale in data 23 settembre 2004, si è provveduto a rettificare la quota di confinanziamento accordata al comune di Torre del Greco (Napoli), con decreto RAS/944/2004 del 4 giugno 2004.

Il testo integrale del decreto è consultabile presso il sito www.minambiente.it

04A10460

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fostimon»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 838 del 28 settembre 2004

Titolare A.I.C.: IBSA Farmaceutici Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Lodi, fraz. San Grato - Milano, via Emilia n. 99 - c.a.p. 26900, Italia, codice fiscale 10616310156.

Medicinale: FOSTIMON.

Variazione A.I.C.: aggiunta/modifica (esclusa eliminazione) delle indicazioni terapeutiche.

L'Autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

si autorizza l'estensione delle indicazioni terapeutiche.

Le indicazioni ora autorizzate sono:

«sterilità femminile:

induzione dell'ovulazione, in associazione con gonadrotopina canonica, in pazienti affette da sindrome dell'ovaio policistico; amenorrea o stati anovulatori da insufficienza della fase follicolare; altri stati di infertilità associata ad un aumentato rapporto LH/FSH.

Fostimon è indicato per la stimolazione dello sviluppo follicolare multiplo in donne sottoposte ad induzione dell'ovulazione nei programmi di fertilizzazione in vitro (IVF) ed altre tecniche di riproduzione assistita (FIVET-GIFT-ZIFT)M

sterilità maschile:

induzione dello spermatogenesi in uomini affetti da ipogonadismo ipogonadotropo, in associazione alla gonadotropina corionica umana (hCG)»,

relativamente aIle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 032921013 - «75 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone + 1 fiala;

A.I.C. n. 032921025 - «150 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone + 1 fiala;

A.I.C. n. 032921037 - «75 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile» 5 flaconi + 5 fiale solvente (sospesa);

A.I.C. n. 032921049 - «75 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile» 10 flaconi + 10 fiale solvente;

A.I.C. n. 032921052 - «150 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile» 5 flaconi + 5 fiale solvente (sospesa);

A.I.C. n. 032921064 - «150 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile» 10 flaconi + 10 fiale solvente.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni «"75 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile" 5 flaconi + 5 fiale solvente» (A.I.C. n. 032921037), «"150 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile" 5 flaconi + 5 fiale solvente» (A.I.C. n. 032921052), sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

04A10607

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Clobet»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 839 del 28 settembre 2004

Titolare A.I.C.: Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco ACRAF S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Amelia n. 70 - c.a.p. 00181, Italia, codice fiscale 03907010585.

Medicinale: CLOBET.

Variazione A.I.C.: altre modifiche di eccipienti che non influenzano la biodisponibilità (B13).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

si autorizza la modifica quali-quantitativa degli eccipienti come di seguito indicata:

		da	a
p.a.	clobetasone 17-butirrato	invariato	invariato
ecc.	polietilenglicole 300	5,0 g	5,0 g
	acido citrico	0,05 g	0,05 g
	benzalconio cloruro	0,01 g	0,01 g
	polisorbato 80	—	0,01 g
	acqua per preparazioni iniettabili	q.b. a 100 ml	100 ml

Per la nuova formulazione si confermano 2 anni di validità relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 028591016 - «Collirio sospensione 0,1%» flacone 5 ml.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 028591016 - «0,1% Collirio sospensione» flacone 5 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A10606

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Monuril»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 840 del 7 ottobre 2004

Titolare A.I.C.: Zambon Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Vicenza, via della Chimica n. 9 - c.a.p. 36100, Italia, codice fiscale 03804220154.

Medicinale: MONURIL.

Variazione A.I.C.: altre modifiche di eccipienti che non influenzano la biodisponibilità (B13).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è approvata la modifica degli eccipienti da:

una busta contiene

principio attivo: invariato;

eccipienti: aroma mandarino 0,070 g - aroma arancia 0,070 g - saccarina 0,016 g - saccarosio 2,213 g.

a:

principio attivo: invariato;

eccipienti: aroma mandarino 0,070 g - aroma arancio 0,070 g - saccarina 0,016 g - saccarosio 2,213 g - sodio citrato tribasico diidrato 1,000 g.

Vengono di conseguenza modificate le seguenti specifiche:

umidità residua: da ≤0,5% a ≤2,0%;

peso medio busta: da 7,6-8,4 g/busta a 8,55-9,55 g/busta;

pH (soluzione 15%): da 4,0-5,0 a 4,7-5,7.

Sono inoltre modificate secondo l'adeguamento degli standard terms previsti dalla Farmacopea europea le denominazioni delle forme farmaceutiche e delle confezioni:

da: A.I.C. n. 025680024 - «2 buste monodose polvere» 3 g;

a: A.I.C. n. 025680024 - «3 g granulato per soluzione orale» 2 buste.

Gli stampati devono essere aggiornati con l'avvertenza relativa al saccarosio:

«Il prodotto contiene saccarosio: pazienti con problemi di rara intolleranza ereditaria al fruttosio, di malassorbimento glucosio-galattosio, di insufficienza di sucrasi-isomaltasi non dovrebbero assumere questo medicinale; usare con cautela in pazienti con diabete o che seguano una dieta ipocalorica».

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A10608

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Actiparina»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 851 del 7 ottobre 2004

Titolare A.I.C.: Sanwin S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Carbonera n. 2, c.a.p. 20137, Italia, codice fiscale 11388870153.

Medicinale: ACTIPARINA.

Variazione A.I.C.: rettifica al decreto n. 8 del 16 gennaio 2004.

Al decreto n. 8 del 16 gennaio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 74 del 29 marzo 2004, è apportata la seguente rettifica: il paragrafo relativo alle «Indicazioni terapeutiche» è modificato:

da: Profilassi delle trombosi venose profonde (TVP) in chirurgia generale e in chirurgia ortopedica - Trattamento delle trombosi venose profonde - Prevenzione della coagulazione in corso di emodialisi - Trattamento dell'angina instabile e diretta dell'infarto miocardico non-Q;

a: Profilassi delle trombosi venose profonde (TVP) in chirurgia generale e in chirurgia ortopedica - Trattamento delle trombosi venose profonde - Prevenzione della coagulazione in corso di emodialisi - Trattamento dell'angina instabile e dell'infarto miocardico non-Q,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 034729044 - «2850 U.I. antixa/0,3 ml soluzione iniettabile» 6 siringhe preriempite;

A.I.C. n. 034729057 - «3800 U.I. antixa/0,4 ml soluzione iniettabile » 6 siringhe preriempite;

A.I.C. n. 034729069 - «5700 U.I. antixa/0,6 ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite;

A.I.C. n. 034729071 - «7600 U.I. antixa/0,8 ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite;

A.I.C. n. 034729083 - «9500 U.I. antixa/1 ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A10604

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Seroquel»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 852 del 7 ottobre 2004

Titolare A.I.C.: Astrazeneca S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Basiglio - Milano, Palazzo Volta - via F. Sforza, c.a.p. 20080, Italia, codice fiscale 00735390155.

Medicinale: SEROQUEL.

Variazione A.I.C.: rettifica al decreto n. 302 del 21 giugno 2004.

Al decreto n. 302 del 21 giugno 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 214 dell'11 settembre 2004, è apportata la seguente rettifica:

il paragrafo relativo alle «Classe» è modificato:

da: classe: A;

a: Classe: A PT/DV,

relativamente alla confezione sottoindicata:

A.I.C. n. 032944112 - «25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A10605

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Aumento di capitale sociale di «Arca Assicurazioni S.p.a.», in Verona

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP con nota in data 8 ottobre 2004 ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma quattro, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, le modifiche statutarie deliberate in data 14 aprile 2004 dall'assemblea straordinaria degli azionisti di «Arca Assicurazioni S.p.a.». Tali modifiche riguardano l'aumento di capitale sociale ad euro 18.187.500,00.

04A10355

REGIONE MOLISE

Autorizzazione all'imbottigliamento e commercializzazione dell'acqua minerale «Castellina», nel comune di Castelpizzuto.

Con determinazione dirigenziale n. 141 del 14 ottobre 2004 del responsabile del servizio turismo, industria alberghiera e acque minerali della regione Molise, la società Castellina S.p.a. da Castelpizzuto (Isernia), è stata autorizzata all'uso della terza linea di imbottigliamento dell'acqua minerale naturale denominata «Castellina», prodotta nello stabilimento di imbottigliamento sito nel comune di Castelpizzuto (Isernia).

04A10457

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TRIESTE

Nomina del conservatore del registro delle imprese di Trieste

La giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste, con deliberazione n. 259 del 20 settembre 2004, ha nominato il vice segretario generale dott.ssa Anna Coloni, conservatore del registro delle imprese, ai sensi dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

04A10384

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ALESSANDRIA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

l'impresa Laboratorio Figurelli di Figurelli Roberto - San Salvatore Monferrato (Alessandria), già assegnataria del marchio di identificazione n. 3779 AL, ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione - di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 - con determinazione del Segretario generale n. 474 del 4 ottobre 2004.

L'impresa non ha provveduto a restituire due punzoni in dotazione alla medesima.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

l'impresa Argold di Artioli Daniele - Valenza, già assegnataria del marchio di identificazione n. 3805 AL, ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari del marchio di identificazione - di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 - con determinazione del segretario generale n. 370 del 21 giugno 2004.

I punzoni in dotazione all'impresa e da questa riconsegnati alla Camera di commercio industria, agricoltura, artigianato di Alessandria sono stati deformati.

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

1) le sottoelencate imprese, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicata, hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi e sono state cancellate dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione - di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 - con determinazione del segretario generale n. 475 del 4 ottobre 2004.

I punzoni in dotazione alle imprese e da queste riconsegnati alla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Alessandria sono stati deformati.

Marchio	Denominazione ditta	Città
2070 AL	Canepari Francesco	Valenza
2521 AL	Borasio & C. S.n.c. di Borasio e Iannelli	Valenza
2646 AL	Valente Antonio	Valenza
2679 AL	Oro Blu di Valente M. Toninello M. & Zai E. Snc	Valenza
3394 AL	Tecnoval S.n.c. di Lombardo e Sperandio & C.	Bosco Marengo
3437 AL	Legora Valter	Valenza
3575 AL	Cedar's Jewellery S.n.c.	Valenza
3686 AL	Pensile Massimiliano	Valenza
3720 AL	P.S.G. di Polizzi Salvatore & Pavesi Massimiliano	Valenza

2) le sottoelencate imprese, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicata, hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi e sono state cancellate dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione - di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 - con determinazione del Segretario generale n. 475 del 4 ottobre 2004.

I punzoni in dotazione alle imprese e da queste riconsegnati alla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Alessandria sono stati deformati.

Le sottoelencate imprese hanno inoltre presentato denuncia di smarrimento dei punzoni indicati a fianco di ciascuna impresa.

Marchio	Denominazione ditta	Città	smarriti
1418 AL	Fogagnolo Alfredo	Pecetto	3
2256 AL	Mario Ruggiero S.n.c.	Valenza	4
2863 AL	Beneventi F.lli di Beneventi T. e L. S.n.c.	Valenza	2
2875 AL	C.V. G. S.r.I.	Valenza	16
3158 AL	Pienne di Pavanello L. e Novelli S. S.n.c.	Valenza	1
3238 AL	Negri Mario	Sale	1

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150 si rende noto che:

Le sottoelencate imprese, assegnatarie dei marchi indicati, hanno presentato denuncia di smarrimento dei punzoni elencati a fianco di ciascuna impresa.

Marchio	Denominazione ditta	Città	Punzoni smarriti
405 AL	S.A.M.P. S.r.l.	Valenza	1
475 AL	Serra Giuseppe	Valenza	5
678 AL	Ciantelli & e. S.n.c.	Valenza	3
790 AL	Campese Franco S.a.s. di Campese e C.	Valenza	15
1394 AL	Castellaro Giuseppe	Valenza	1
1538 AL	Assini Giorgio & C. S.n.c.	Valenza	4
1723 AL	BRM Spa	Valenza	1
2117 AL	Bleu Dadà S.n.c. di Battegazzore M. e L.	Valenza	7
2148 AL	Bertpaglia F.lli	Valenza	2
2183 AL	Zavanone & Callegher S.r.l.	Valenza	7
2188 AL	B/C Gioielli S.n.c.	Valenza	6
2243 AL	Zydo di Zybert Desiderio & C. S.a.s.	Valenza	5
2275 AL	Enrico Gaggianesi S.r.l.	Valenza	4
2297 AL	Rota & Rota di Floriano e Gianni Rota	Valenza	18
2465 AL	Gioj S.r.l.	Valenza	4
2590 AL	Giancappa Gioielli di Cappa Gianfranco	Valenza	2
2971 AL	Bellato Gioielli S.n.c.	Valenza	2
3005 AL	Grassi F.lli S.n.c.	Valenza	5
3131 AL	Grilloro S.r.l.	Valenza	2
3218 AL	Ofir S.r.l.	Valenza	7
3343 AL	De Grandi F.lli di Luca De Grandi e C. S.n.c.	Valenza	2
3344 AL	Genesi Gioielli S.r.l.	Valenza	1
3443 AL	Il Sole Gioielli S.r.l.	Valenza	1
3770 AL	Luca Carati S.r.l.	Valenza	1

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

04A10354

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401259/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizion e)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)*			€ **320,00**
Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)*			€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€	1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo			€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni			€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.